

CONDIZIONI GENERALI*

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI -

Indice

- 1. CAMPO D'APPLICAZIONE
- 2. APERTURA DEI CONTI BANCARI
- 3. FUNZIONAMENTO DEI CONTI BANCARI
- 4. DEPOSITI E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
- 5. INFORMAZIONI E RISCHI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
- 6. PROTEZIONE DEI DEPOSITANTI E DEGLI INVESTITORI
- 7. UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DA PARTE DELLA BANCA
- 8. I SERVIZI DI PAGAMENTO
- 9. LE OPERAZIONI DI INCASSO
- 10. IL CREDITO DOCUMENTARIO
- 11. PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI SOTTOSCRITTI ELETTRONICAMENTE NEI LOCALI DELLA BANCA O A DISTANZA
- 12. SERVIZI DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI
- 13. CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI SERVIZI ACCESSORI
- 14. PROFILO DEL CLIENTE VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA E DELL'APPROPRIATEZZA, CONSULENZA IN MATERIA D'INVESTIMENTO
- 15. REGOLE GENERALI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DEL CLIENTE
- REGOLE DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI
- 17. REGOLE DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO
- 18. CONFLITTO D'INTERESSI
- 19. UNICITÀ DI CONTO
- 20. CONNESSIONE E COMPENSAZIONE DELLE OPERAZIONI
- 21. ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO DIRITTO DI RITENZIONE
- 22. COSTITUZIONE DI PEGNO
- 23. CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONI
- 24. RETTIFICA DI ERRORI
- 25. TARIFFE, COMMISSIONI E TASSE
- 26. DATI DEL CLIENTE
- 27. REGISTRAZIONI DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE, ELETTRONICHE E FRONTALI
- 28. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
- 29. OBBLIGHI FISCALI DEL CLIENTE
- 30. LA PROVA
- 31. INFORMAZIONI COMMERCIALI
- 32. SUBAPPALTO
- 33. FINE DELLE RELAZIONI TRA LA BANCA E IL CLIENTE
- 34. LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI
- 35. RECLAMI E CONTATTI
- 36. COMPETENZA GIURISDIZIONALE E DIRITTO APPLICABILE

Allegato 1:Distribuzione di prodotti assicurativi **Allegato 2**:Tabella riassuntiva dei subappalti

st talvolta nella documentazione bancaria si parla anche di "Condizioni generali della Banca".

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

- **1.1.** Le relazioni tra BGL BNP PARIBAS (di seguito la "Banca") e il suo cliente (di seguito il "Cliente") sono disciplinate dalle presenti condizioni generali (compresi i relativi allegati, di seguito le "Condizioni generali") e da eventuali condizioni speciali e/o convenzioni particolari che possono essere stipulate tra la Banca e il Cliente.
- **1.2.** La Banca può modificare le Condizioni generali in qualsiasi momento, in particolare per tener conto delle modifiche legislative o normative o dei principi del gruppo BNP Paribas, nonché degli usi del centro finanziario di Lussemburgo e della situazione dei mercati finanziari.
- **1.3.** Qualsiasi modifica è comunicata al Cliente ai sensi dell'articolo 23 delle Condizioni generali. Le modifiche si considerano approvate dal Cliente se quest'ultimo non ha notificato per iscritto la sua opposizione prima della data di entrata in vigore delle modifiche. In caso di opposizione del Cliente conformemente al presente paragrafo, le parti avranno il diritto di interrompere qualsiasi relazione d'affari o la fornitura del prodotto o servizio interessato dalle modifiche.

2. APERTURA DEI CONTI BANCARI

La richiesta di instaurazione di un rapporto viene effettuata secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla Banca e in conformità alle disposizioni legali e regolamentari applicabili. Un conto può essere aperto a nome di una o più persone fisiche o giuridiche approvate dalla Banca, secondo i termini e le condizioni da essa stabiliti e in conformità alle disposizioni legali e regolamentari applicabili.

3. FUNZIONAMENTO DEI CONTI BANCARI

3.1. Natura dei conti

3.1.1. Conto indiviso

In assenza di accordi specifici, il conto aperto a nome di più titolari è indiviso e richiede la firma congiunta di tutti i titolari. Per compiere tutti gli atti di amministrazione e di disposizione di carattere generale sul conto, compresa la chiusura dei conti, l'accensione di prestiti, la concessione e la revoca a terzi o alla Banca di tutti i poteri di amministrazione o di disposizione, nonché la costituzione di pegno sui beni a garanzia, i titolari del conto indiviso devono dare congiuntamente istruzioni alla Banca. Tuttavia, un potere di amministrazione o di disposizione concesso congiuntamente dall'insieme dei titolari del conto indiviso può essere revocato su istruzione di un solo titolare del conto indiviso.

Tutti i titolari del conto indiviso sono responsabili in solido nei confronti della Banca di tutti gli obblighi assunti.

In caso di decesso di uno dei titolari del conto indiviso, gli aventi diritto del defunto subentrano automaticamente a quest'ultimo, salvo disposizioni di legge contrarie. Gli eredi rimangono responsabili nei confronti della Banca di tutti gli obblighi del defunto esistenti al momento del decesso del titolare in qualità di debitori solidali.



3.1.2. Conto congiunto

Il conto congiunto è oggetto di un accordo specifico e richiede la firma individuale di ciascun titolare. Ciascuno dei titolari del conto congiunto può compiere sul conto qualsiasi atto amministrativo e di disposizione di carattere generale, compresa la chiusura dei conti, l'accensione di prestiti, la concessione e la revoca a terzi o alla Banca di tutti i poteri di amministrazione o di disposizione, la costituzione di pegno sui beni a garanzia, la richiesta alla Banca di qualsiasi informazione e documento relativi al conto, agli attivi ivi iscritti e alle operazioni eseguite, la consultazione del saldo e delle operazioni, anche attraverso l'online banking o altri canali digitali, senza che la Banca debba informare appositamente gli altri titolari del conto congiunto o gli eventuali eredi.

L'esecuzione delle istruzioni da parte della Banca sulla base della firma di uno dei titolari esonera la Banca dalla responsabilità nei confronti di tutti i titolari nonché nei confronti di eventuali titolari deceduti, degli eredi e dei rappresentanti, anche minorenni, di uno o dei titolari e degli eventuali aventi diritto.

L'ingresso di un nuovo titolare può avvenire soltanto con il consenso di tutti gli altri titolari.

Tutti i titolari del conto congiunto sono responsabili in solido nei confronti della Banca di tutti gli obblighi, contratti individualmente o collettivamente, risultanti dal conto congiunto.

Il decesso di uno o più titolari del conto non influisce sulle condizioni di funzionamento del conto congiunto.

Nel caso in cui uno o più titolari oppure uno degli aventi diritto o dei rappresentanti legali del titolare defunto formulino nei confronti della Banca, per iscritto, un'opposizione all'esecuzione da parte di quest'ultima di una o più istruzioni emesse da uno o più degli altri titolari, la Banca non esegue l'istruzione o le istruzioni contestate e considera l'accordo di conto congiunto come risolto. La solidarietà attiva esistente tra tutti i titolari prende fine immediatamente nei confronti della Banca, senza effetti sulla solidarietà passiva tra i titolari. La risoluzione dell'accordo di conto congiunto implica il funzionamento del conto secondo le regole che disciplinano il conto indiviso.

3.2. Interessi

- 3.2.1. Salvo accordo specifico, la Banca ha il diritto di applicare, in qualsiasi momento e senza messa in mora preventiva:
- in caso di saldo negativo sul conto: interessi passivi secondo le informazioni presenti nelle tariffe della Banca;
- in caso di superamento dello scoperto autorizzato sul conto: interessi sull'importo di superamento secondo le informazioni presenti nella tariffe della Banca, a titolo di clausola penale.
- 3.2.2. La presente disposizione non può essere interpretata come autorizzazione di qualsiasi genere al Cliente ad effettuale scoperti sul proprio conto.

La Banca può esigere in qualsiasi momento il rimborso immediato della cifra eccedente il limite di scoperto autorizzato dalla Banca.

- 3.2.3. Gli interessi passivi prodotti dai conti sono capitalizzati e addebitati trimestralmente sul conto.
- 3.2.4. Nel calcolo degli interessi sia attivi che passivi, la Banca prende in considerazione delle date di valuta determinate in funzione degli usi bancari, delle disposizioni legali e delle condizioni particolari.

3.3. Conti a termine

- 3.3.1. I conti a termine diventano operativi due giorni lavorativi bancari dopo la data di ricezione delle istruzioni del Cliente da parte della Banca.
- 3.3.2. Salvo parere contrario del Cliente ricevuto due giorni lavorativi bancari prima della scadenza, i depositi a termine

sono rinnovati d'ufficio per un periodo di pari durata, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.

3.3.3. La Banca può accettare una risoluzione anticipata di parte o della totalità del deposito a termine contro pagamento di una penale.

3.4. Conti in valute diverse dall'euro

- 3.4.1. Gli attivi della Banca corrispondenti alle attività dei Clienti in valute diverse dall'euro sono detenuti presso corrispondenti con sede nel paese d'origine della valuta in questione, oppure in un altro paese.
- 3.4.2. Il Cliente fa fronte, proporzionalmente alla sua quota negli attivi della Banca presso i suoi corrispondenti, a tutte le conseguenze economiche e giuridiche che potrebbero influire sull'insieme degli attivi della Banca nel paese della valuta o in quello in cui sono investiti i fondi, in seguito (i) a misure prese da tale paese o da paesi terzi, (ii) a casi fortuiti o di forza maggiore, oppure (iii) a qualsiasi altra azione esterna alla Banca.
- 3.4.3. In caso di mancata disponibilità della valuta in questione, la Banca può, senza esservi tenuta, consegnare l'importo dei fondi corrispondenti in valuta nazionale, con tutte le perdite sui cambi o di altra natura a carico del Cliente.
- 3.4.4. I conti denominati in valute metalliche (codice valuta: XAU per l'oro / XPT per il platino / XPD per il palladio / XAG per l'argento) non soggiacciono alle disposizioni normative relative ai depositi fungibili di metalli preziosi. Tali conti conferiscono al proprio titolare un diritto di credito sulla qualità di metalli preziosi indicata.

3.5 Procura

Il Cliente ha la facoltà di conferire a uno o più mandatari, senza potere di sostituzione, una procura al fine di effettuare sul suo conto, a suo nome e sotto la sua completa responsabilità, gli atti amministrativi e di disposizione ivi definiti. A tal fine, la procura deve avere forma scritta ed essere depositata presso la Banca.

Tuttavia, la Banca si riserva il diritto di rifiutare, se del caso, un mandatario proposto o la procura stessa nel caso in cui quest'ultima non sia redatta su un formulario della Banca.

Il Cliente riconosce il suo impegno nei confronti della Banca attraverso gli ordini e gli atti che saranno identificati dalla Banca come dati da uno o più mandatari, nella misura in cui rientrano nei poteri conferiti in virtù della procura.

La Banca si riserva il diritto, senza esservi obbligata, di chiedere la conferma al Cliente di una o più istruzioni da parte di uno o più mandatari.

La procura resta valida fino alla revoca da parte del Cliente o a qualsiasi altro avvenimento che vi ponga fine.

3.6 Tassi utilizzati

La Banca può utilizzare tassi di riferimento, quali l'EONIA, l'€STR, un tasso IBOR (EURIBOR, LIBOR, ecc.) oppure combinazioni di tassi al fine di calcolare i tassi di interesse applicabili ai prodotti seguenti (insieme i "Prodotti bancari"):

- call money;
- scoperto sul conto;
- conti a termine;
- depositi a termine;
- conti correnti a vista ("Optiflex");
- oppure qualsiasi altro prodotto che fa riferimento a un tasso quale EONIA o IBOR e non coperto da una documentazione contrattuale specifica.

I tassi IBOR (Interbank Offered Rates) indicano i tassi EURIBOR e LIBOR.



Il tasso EURIBOR è il tasso d'interesse interbancario in euro amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI) o da qualsiasi altro ente sostitutivo. È pubblicato sul sito internet dell'EMMI (emmi-benchmarks.eu/) o sul sito internet dell'eventuale ente sostitutivo.

Il tasso LIBOR è il tasso d'interesse interbancario amministrato dall'ICE Benchmarks Administration (IBA) o da qualsiasi altro ente sostitutivo. È pubblicato sul sito internet dell'IBA (theice.com/iba/libor) o sul sito internet dell'eventuale ente sostitutivo. Viene pubblicato per cinque valute differenti (EUR, USD, GBP, JPY, CHF).

L'EONIA (Euro Overnight Index Average) è il tasso overnight in euro, è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI) e pubblicato sul suo sito internet (emmibenchmarks.eu/).

 $L'\in STR$ (Euro Short Term Rate) è il tasso overnight privo di rischio in euro amministrato dalla Banca centrale europea (BCE) e pubblicato sul suo sito internet.

Il SONIA (Sterling Overnight Index Average) è il tasso privo di rischio per la sterlina britannica (GBP) fornito dalla Bank of England.

Il SARON (Swiss Average Rate Overnight) è il tasso privo di rischio per il franco svizzero (CHF) fornito da SIX Swiss Exchange.

Il SOFR è il tasso di finanziamento overnight garantito (Secured Overnight Financing Rate) giornaliero fornito dalla Federal Reserve Bank di New York in qualità di amministratore dell'indice di riferimento (o da un eventuale amministratore sostitutivo) sul sito internet della Federal Reserve Bank di New York (newyorkfed.org/) o su qualsiasi altra fonte sostitutiva.

3.6.1. Indisponibilità temporanea di un tasso di riferimento

Se alla data di determinazione degli interessi dei Prodotti bancari il tasso di riferimento non è disponibile oppure non appare alcuna quotazione sul sito dell'amministratore del tasso, il tasso d'interesse per il periodo d'interessi in questione sarà pari all'ultimo tasso di riferimento disponibile sul sito dell'amministratore del tasso più il margine, salvo se l'indisponibilità della quotazione è dovuta a una scomparsa definitiva.

- 3.6.2. Indisponibilità permanente di un tasso di riferimento
- (i) Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi seguenti:
- una perturbazione significativa del tasso o una modifica sostanziale del suo metodo di calcolo;
- l'indisponibilità del tasso di riferimento o l'assenza della quotazione sul sito dell'amministratore del tasso su un periodo definito dall'agente di calcolo oppure da qualsiasi dichiarazione emessa da un'autorità competente relativa alla soppressione o cessazione permanente o indeterminata della fornitura del tasso.
- il divieto da parte di un'autorità competente, di un regolatore o di qualsiasi altro ente ufficiale di utilizzare il tasso di riferimento o l'indicazione che il suo utilizzo è soggetto a restrizioni o a conseguenze pregiudizievoli;
- assenza o perdita dell'autorizzazione da parte dell'amministratore del tasso oppure assenza o cancellazione del tasso o del suo amministratore dai registri ufficiali.

In luogo del tasso di riferimento, la Banca utilizzerà un tasso di riferimento sostitutivo.

- (ii) Il tasso di riferimento sostitutivo è definito come:
- il tasso alternativo e qualsiasi adeguamento pubblicato, sostenuto, approvato o riconosciuto dall'amministratore del tasso di riferimento, dalla banca centrale, dalla banca di riserva, dall'autorità monetaria oppure da qualsiasi altra

istituzione simile, autorità competente, comitato o organo istituito, sostenuto o approvato da questi ultimi (come il gruppo di lavoro sui tassi privi di rischio in euro istituito dalla Banca centrale europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e la Commissione europea, o un eventuale organismo sostitutivo, l'Alternative Reference Rate Committee (ARRC)) o, in assenza di tale tasso,

 il tasso di riferimento sostitutivo sarà il tasso sui depositi della banca centrale pertinente e qualsiasi adeguamento determinato dalla Banca, conformemente al paragrafo 3.6.3 qui di seguito.

L'adeguamento rappresenta un margine che consente di minimizzare o di eliminare qualsiasi trasferimento di valore potenziale tra la Banca e il Cliente indotto dalla sostituzione del tasso di riferimento e che permette di garantire che il tasso di riferimento sostitutivo sia equivalente al tasso di riferimento al giorno della sostituzione, conformemente al paragrafo 3.6.3 qui di seguito. L'adeguamento può essere positivo o negativo.

Per tasso sui depositi della banca centrale pertinente si intende il tasso sui depositi pubblicato dalla banca centrale pertinente.

La Banca adotta lo stesso approccio in caso di successiva scomparsa definitiva.

3.6.3. Conseguenze dell'utilizzo del tasso di riferimento sostitutivo

Nel momento in cui viene determinato un tasso di riferimento sostitutivo:

- per garantire la continuità del Prodotto bancario, la Banca determina tutte le modifiche tecniche richieste e tutti gli adeguamenti, se necessario, al fine di rendere il tasso di riferimento sostitutivo paragonabile al tasso di riferimento utilizzato per il Prodotto bancario. Tale determinazione sarà effettuata in buona fede e in linea con gli standard della professione bancaria;
- qualsiasi rimando al tasso di riferimento nei Prodotti bancari sarà considerato come un rimando al tasso di riferimento sostitutivo:
- la Banca notificherà il prima possibile al Cliente il tasso di riferimento sostitutivo e i dettagli indicati in precedenza.

4. DEPOSITI E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

- **4.1.** La Banca può accettare in deposito qualsiasi strumento finanziario, lussemburghese o estero.
- **4.2.** Salvo convenzione particolare, gli strumenti finanziari sono depositati in conto fungibile. Di conseguenza, la Banca è tenuta a restituire al Cliente strumenti finanziari della stessa natura, senza concordanza di cifre.
- **4.3.** La Banca si accerta di stabilire una distinzione tra gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente e le proprie attività.
- **4.4.** La Banca è autorizzata a investire gli strumenti finanziari depositati, per conto e a rischio del Cliente, presso corrispondenti/terzi depositari e/o centri di deposito collettivi di sua scelta in Lussemburgo o all'estero. I depositi all'estero sono soggetti alle leggi e agli usi del luogo di deposito.
- **4.5.** Qualora la Banca conservi o faccia conservare gli strumenti finanziari di un Cliente su un conto di deposito di strumenti finanziari disciplinato da una legislazione estera, i diritti del Cliente relativi agli strumenti finanziari depositati su tale conto possono differire da quelli che gli sarebbero stati conferiti dalla legge applicabile in assenza di tale deposito.



4.6. La Banca può depositare gli strumenti finanziari su un conto globale presso un depositario terzo.

La Banca si assicura che un terzo depositario stabilisca una distinzione tra gli strumenti finanziari di proprietà della Banca, quelli di proprietà del Cliente e quelli di proprietà del terzo depositario, che siano depositati o meno su un conto globale. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari dei Clienti siano detenuti da un terzo depositario estero, la legislazione nazionale di quest'ultimo può non autorizzarlo a separare gli strumenti finanziari dei Clienti dai propri titoli o da quelli della Banca. In questo caso, i diritti di proprietà del Cliente potrebbero non essere protetti, in particolare in seguito all'insolvenza del terzo depositario. Il Cliente rischierebbe, allora, di non recuperare la totalità dei suoi titoli.

Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce ulteriori informazioni sui suoi terzi depositari.

- **4.7.** In ogni caso, la responsabilità della Banca si limita alla selezione e al controllo del terzo depositario da essa scelto.
- **4.8.** Gli strumenti finanziari depositati devono essere di buona consegna, ovvero autentici, in buono stato materiale, non oggetto di opposizione, decadenza, sequestro in alcun luogo e muniti di tutte le cedole da ricevere.

Il Cliente si assume la responsabilità del danno causato da una mancanza di autenticità, da vizi nascosti o manifesti, nonché da problemi inerenti gli strumenti finanziari depositati presso la Banca.

Egli fa fronte a tutte le conseguenze e a tutte le spese legate alla consegna di strumenti finanziari di non buona consegna. A tal fine, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento sul conto del Cliente la somma del danno e/o delle spese causate.

- **4.9.** Il ritiro di strumenti finanziari può avvenire solo con un termine stabilito dalla Banca, suscettibile di variazione secondo il luogo di deposito.
- **4.10.** In ogni caso, le azioni e le operazioni che riguardano uno strumento finanziario in deposito sono effettuate sulla base delle informazioni trasmesse alla Banca dai terzi depositari di strumenti finanziari, nonché da tutte le altre fonti di informazioni finanziaria di cui essa può disporre. Le informazioni fornite dalla Banca non possono e non devono essere considerate come una consulenza in materia d'investimento. La Banca non può essere ritenuta responsabile dell'inesattezza di tali informazioni e di errori che potrebbero risultarne.
- **4.11.** Salvo disposizioni legali obbligatorie, la Banca non è tenuta ad informare il Cliente di eventi della vita sociale delle società che hanno emesso gli strumenti finanziari in deposito. Tali eventi e operazioni sono effettuati sulla base delle informazioni trasmesse alla Banca, in particolare dagli emittenti di strumenti finanziari, dai terzi depositari di strumenti finanziari, da altre fonti d'informazione finanziaria. Pertanto, la Banca non può essere ritenuta responsabile dell'inesattezza di tali informazioni e degli errori che potrebbero risultarne.
- **4.12.** Salvo indicazione contraria del Cliente notificata alla Banca in tempo utile, il prodotto netto delle cedole pagabili e degli strumenti finanziari rimborsabili è accreditato d'ufficio sul conto del Cliente nella valuta corrispondente.
- **4.13.** Nel caso in cui non esista un conto nella valuta corrispondente, la Banca si riserva la facoltà di aprire un conto di questo tipo oppure di convertire il prodotto netto in euro.
- **4.14.** Qualora la Banca abbia accreditato sul conto del Cliente il controvalore di cedole e strumenti finanziari rimborsabili che non è stata in grado di riscuotere, per motivi ad essa non imputabili, la Banca è autorizzata ad addebitare automaticamente il conto del Cliente.

- **4.15.** Per tutti gli eventi che incidono su uno strumento finanziario in deposito e che non richiedono istruzioni specifiche da parte del Cliente, la Banca procede d'ufficio agli atti amministrativi usuali e alle operazioni di regolarizzazione.
- **4.16.** Per tutte le operazioni che influiscono su uno strumento finanziario in deposito e che richiedono istruzioni specifiche del Cliente, la Banca informa il Cliente dell'operazione in corso, al fine di richiedere le sue istruzioni. In mancanza di istruzioni da parte del Cliente, la Banca agisce secondo le indicazioni contenute nella nota informativa. Inoltre, la Banca si riserva il diritto, senza esservi tenuta, nei casi in cui l'urgenza non consente di contattare il Cliente, di effettuare un'operazione che essa ritenga nell'interesse di quest'ultimo.
- **4.17.** La Banca non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto subito dal Cliente a causa di:
- mancanza di istruzioni o istruzioni tardive da parte del Cliente o di un terzo da lui nominato, oppure
- mancanza di trasmissione di informazioni obbligatorie dal punto di vista legale da parte del Cliente o di un terzo da lui nominato, oppure
- mancanza di trasmissione o trasmissione tardiva di richieste di divulgazione di informazioni da parte di un terzo, mancanza di risposta o risposta tardiva a richieste di divulgazione di informazioni da parte di un terzo,
- operazioni che riguardano uno strumento finanziario in deposito effettuate su istruzione del Cliente o di un terzo da lui nominato, oppure
- operazioni che influiscono su uno strumento finanziario in deposito, avviate d'ufficio dalla Banca, conformemente al presente articolo.
- **4.18.** Quando la Banca agisce da intermediario acquistando, sottoscrivendo e/o detenendo strumenti finanziari a suo nome ma per conto del Cliente, essa non ha altri obblighi oltre a quelli previsti dal presente articolo 4, salvo accordo contrario. Nell'ipotesi in cui il Cliente fornisca alla Banca istruzioni che quest'ultima non può o non vuole eseguire a suo nome, la Banca adotta tutte le misure che consentono al Cliente di agire in prima persona, a proprio nome. Il Cliente si impegna a risarcire la Banca di qualsiasi danno, costo, perdita, rivendicazione, richiesta o spesa che essa può sostenere o subire nel suo ruolo di intermediario.
- **4.19.** Sulla base delle disposizioni legali o normative, la Banca può ricevere richieste di divulgazione di informazioni relative all'identità degli azionisti e al numero di azioni detenute da parte di società emittenti, terzi nominati da queste ultime o, eventualmente, altri intermediari autorizzati.
- Il Cliente riconosce e accetta che la Banca trasmetta le informazioni necessarie in virtù delle disposizioni legali o normative applicabili, direttamente o tramite qualsiasi parte coinvolta nel deposito dei titoli di cui all'articolo 4.4 delle Condizioni generali (in particolare corrispondenti / terzi depositari e/o centri di deposito collettivi scelti dalla Banca in Lussemburgo o all'estero).

Quando viene informato di tale richiesta, il Cliente si impegna a fornire alla Banca il più rapidamente possibile tutte le informazioni richieste per legge e ad adottare tutte le misure necessarie per poter ottenere le informazioni richieste.



5. INFORMAZIONI E RISCHI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

- **5.1.** I servizi della Banca coprono un'ampia gamma di strumenti finanziari. Ogni strumento finanziario possiede le proprie caratteristiche ed è accompagnato da particolari rischi. Alcuni strumenti finanziari possono non essere adeguati o non essere appropriati a un Cliente, tenuto conto della sua classificazione (Cliente professionista o non professionista della finanza) e/o delle sue conoscenze e della sua esperienza, della sua situazione finanziaria (inclusa la sua capacità di subire perdite) e/o dei suoi obiettivi di investimento (compresa la sua tolleranza ai rischi) nonché, se del caso, delle sue preferenze in materia di sostenibilità.
- **5.2.** Al Cliente viene fornita una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari ai quali sono legati i sevizi d'investimento e i servizi accessori della Banca, in applicazione dell'articolo 23 delle presenti Condizioni generali.
- **5.3.** Prima di investire in quote di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e in PRIIP (packaged retail and insurance-based investment products), il Cliente si impegna a consultare i relativi "documenti contenenti le informazioni chiave", che contengono indicazioni importanti sulle caratteristiche e sui rischi relativi agli strumenti finanziari. Tali documenti sono disponibili sul sito internet della Banca (bgl.lu) oppure presso le succursali della Banca o il consulente bancario del Cliente.

I documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori relativi agli OICVM e ai PRIIP distribuiti dalla Banca sono forniti dalla Banca ai Clienti conformemente all'articolo 23 delle presenti Condizioni generali.

5.4. Il Cliente riconosce l'importanza di prendere visione di tutta la documentazione fornita dalla Banca relativa agli strumenti finanziari scelti prima di trasmettere degli ordini riguardanti i suddetti strumenti. Il Cliente s'impegna a chiedere, se necessario, informazioni complementari al fine di comprendere meglio le caratteristiche e i rischi associati agli strumenti finanziari scelti.

6. PROTEZIONE DEI DEPOSITANTI E DEGLI INVESTITORI

- **6.1.** La Banca adotta diverse misure per assicurare, nei limiti del possibile, la protezione degli strumenti finanziari e delle altre attività da essa detenuti e, se del caso, delle attività detenute da terzi depositari per conto del Cliente. Tali misure includono, in particolare, la separazione degli strumenti finanziari e delle altre attività della Banca da quelli del Cliente, le procedure tecniche volte ad assicurare che gli strumenti finanziari e le altre attività detenuti dalla Banca siano custoditi in un luogo sicuro e protetto, nonché la formazione e la vigilanza adeguata del personale e la verifica regolare della concordanza tra i libri contabili e gli strumenti finanziari e le altre attività detenuti per conto del Cliente
- **6.2.** La Banca è membro del "Fondo di garanzia dei depositi del Lussemburgo" (*Fonds de garantie des dépôts Luxembourg*, FGDL) che garantisce, a concorrenza di talune somme e conformemente a determinate condizioni, la protezione dei depositi dei Clienti in caso di insolvenza della Banca.
- **6.3.** Il modulo relativo alle informazioni sulla protezione dei depositi dei Clienti è allegato alle presenti Condizioni generali ed è fornito annualmente al Cliente, conformemente all'articolo 23 delle presenti Condizioni generali.

La Banca è membro del Sistema di indennizzo degli investitori del Lussemburgo (*Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg*, SIIL) che garantisce, a concorrenza di talune somme e conformemente a determinate condizioni, la protezione dei fondi e degli strumenti dei Clienti relativamente alle operazioni d'investimento in caso di insolvenza della Banca.

6.4. Un documento che presenta le principali caratteristiche di questo sistema di protezione degli investitori è disponibile sul sito del SIIL e può essere fornito su richiesta al Cliente, conformemente all'articolo 23 delle presenti Condizioni generali.

7. UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DA PARTE DELLA BANCA

- **7.1.** La Banca può, previo accordo esplicito del Cliente e secondo i termini e le condizioni specifici concordati a tale scopo, utilizzare gli strumenti finanziari del Cliente nel quadro di cessioni temporanee di titoli (ovvero assunzioni o concessioni di azioni o di altri strumenti finanziari in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto di titoli attive o passive oppure operazioni di buy-sell back o di sell-buy back) o altrimenti per proprio conto o per conto di un altro cliente, a rischio e profitto della Banca, a condizione che tali operazioni siano effettuate su mercati generalmente aperti ai professionisti del settore finanziario. A tal fine, il Cliente trasferisce la proprietà giuridica degli strumenti finanziari alla Banca.
- **7.2.** Fatto salvo quanto precede, si considera che il Cliente abbia conservato la proprietà degli strumenti finanziari per le necessità di distribuzione (dividendi, interessi, rimborsi, ecc.) nonché per eventuali diritti, operazioni ed eventi legati agli strumenti finanziari.
- **7.3.** La Banca versa una commissione al Cliente a titolo di remunerazione per l'utilizzo degli strumenti finanziari e per il rischio corrispondente sulla solvibilità della Banca.
- **7.4.** Il Cliente può esigere in qualsiasi momento la restituzione completa o parziale degli strumenti finanziari con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
- **7.5.** Se la Banca si trova nell'impossibilità, per qualsiasi ragione, di restituire gli strumenti finanziari o strumenti finanziari equivalenti, il suo obbligo di restituzione si considera come soddisfatto se essa accredita sul conto del Cliente una cifra corrispondente al prezzo di mercato degli strumenti finanziari alla scadenza del preavviso.
- **7.6.** In qualsiasi momento, la Banca può porre fine all'utilizzo degli strumenti finanziari, restituendo al Cliente gli strumenti finanziari, strumenti finanziari equivalenti oppure una cifra corrispondente al prezzo di mercato degli strumenti finanziari alla data della restituzione.

8. I SERVIZI DI PAGAMENTO

8.1. Aspetti generali

La Banca può fornire ai suoi Clienti servizi di pagamento quali il versamento e il ritiro di liquidi, l'esecuzione di versamenti, di ordini permanenti e di domiciliazioni di crediti (Domiciliazione), l'esecuzione di operazioni di pagamento tramite carta di debito o di credito, l'emissione e/o l'acquisizione di strumenti di pagamento nonché servizi d'accesso online ai conti di pagamento (online banking), servizi di informazione sui conti e servizi di disposizione di ordine di pagamento.

8.2. Domiciliazioni

8.2.1. La Domiciliazione è un servizio di pagamento per il quale il Cliente autorizza un terzo (il beneficiario) attraverso la firma del "mandato di Domiciliazione" a dare istruzione alla Banca di versare un importo di denaro dal conto del Cliente a quello del beneficiario. La Banca versa l'importo in questione al beneficiario alla data o



alle date concordate tra il Cliente e il beneficiario. L'importo in questione può variare.

- 8.2.2. A partire dal 1° febbraio 2014, soltanto le Domiciliazioni europee secondo gli schemi SEPA sono disponibili per effettuare pagamenti in euro in Lussemburgo e verso i paesi e territori dell'area SEPA, quali i paesi dello Spazio economico europeo (27 Stati membri dell'Unione europea
- + Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Monaco, Regno Unito, San Marino, Svizzera e Vaticano).

Sono disponibili due schemi:

- la Domiciliazione SEPA "Core", che si rivolge tanto ai Clienti consumatori quanto ai Clienti professionisti, ovvero che agiscono nel quadro della loro attività commerciale o professionale;
- la Domiciliazione SEPA "Interimpresa" (o SEPA "Business to Business" o SEPA "B2B"), che si rivolge unicamente ai Clienti professionisti.

8.2.3. Mandati di Domiciliazione precedenti

I mandati firmati prima del 1º febbraio 2014 per il sistema di Domiciliazione precedente restano validi anche dopo tale data e la Banca ha il diritto di effettuare un addebito sul conto del Cliente per l'esecuzione di una richiesta di incasso mediante Domiciliazione secondo il sistema SEPA scelto dal creditore del Cliente, a meno che il Cliente non si opponga formalmente o revochi il mandato.

8.2.4. Limitazione dell'autorizzazione all'addebito specifica per le Domiciliazioni SEPA "Core"

Il Cliente può manifestare il proprio rifiuto di accettare Domiciliazioni SEPA "Core" oppure dare istruzione alla Banca di limitarne la riscossione:

- a un determinato importo;
- a una determinata periodicità;
- a uno o più creditori specifici;

oppure può bloccare le richieste di riscossione avviate da uno o più creditori specifici o provenienti da uno o più paesi specifici.

8.2.5. Obblighi del Cliente specifici alle Domiciliazioni SEPA "Interimpresa"

8.2.5.1. Il Cliente deve consegnare immediatamente alla Banca una copia da lui certificata conforme dei mandati di Domiciliazione SEPA Interimpresa che egli firma a favore dei suoi creditori oppure deve fornire alla banca l'insieme dei dati contenuti nei succitati mandati. Il Cliente deve altresì informare immediatamente la Banca, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione concordato, in caso di revoca o di modifica di uno degli elementi del mandato conferito o se egli perde il titolo di professionista e agisce in qualità di consumatore.

8.2.5.2. In caso di discordanza tra i dati del mandato contenuti nel file di riscossione e i dati trasmessi dal Cliente o in mancanza di consegna della copia del mandato o dei dati a questo relativi, la Banca contatta il Cliente, al momento della prima richiesta di riscossione, al fine di ottenere conferma del mandato. Se la Banca non è in grado di ottenere la conferma del Cliente entro i termini necessari all'esecuzione della richiesta di riscossione della Domiciliazione, la responsabilità della mancata esecuzione di quest'ultima ricade sul Cliente.Diritto di rimborso

8.2.5.3. Nel momento in cui un creditore avvia una richiesta di riscossione di Domiciliazione sulla base dello schema SEPA "Core", il Cliente, sia consumatore che professionista, può

8.4.4. Il Cliente fa fronte alle perdite legate a qualsiasi operazione di pagamento non autorizzata conseguente all'utilizzo di uno strumento di pagamento perso, rubato o utilizzato in modo scorretto fino alla notifica alla Banca, nonché in caso di atti fraudolenti o di una negligenza grave da parte sua.

Per il Cliente consumatore, le perdite legate alle operazioni di

chiedere il rimborso dell'importo addebitato sul suo conto, senza dover indicare i motivi della richiesta.

Egli deve inviare la propria richiesta di rimborso per iscritto alla Banca entro le 8 (otto) settimane successive alla data di addebito dei fondi sul suo conto.

8.2.5.4. Il diritto al rimborso è escluso per le Domiciliazioni SEPA "Interimpresa".

Lo stesso vale per le Domiciliazioni avviate da un creditore situato al di fuori dello Spazio economico europeo, indipendentemente dalla valuta utilizzata.

8.2.5.5. Per le Domiciliazioni all'interno dello Spazio economico europeo denominate in una valuta diversa dall'euro il diritto di rimborso è riconosciuto unicamente al Cliente consumatore e a condizione che:

- l'importo esatto dell'operazione non sia stato determinato al momento del consenso e
- questo superi l'importo che il Cliente poteva ragionevolmente aspettarsi per l'addebito sul proprio conto.

Egli deve inviare la propria richiesta di rimborso per iscritto alla Banca entro le 8 (otto) settimane successive alla data di addebito dei fondi sul suo conto.

8.2.6. Contenziosi tra il Cliente e il suo creditore

La Banca è parte terza nei contenzioni tra il Cliente e il suo creditore. Spetta al Cliente, se del caso, risolvere direttamente con il suo creditore qualsiasi contenzioso relativo all'esecuzione di una Domiciliazione.

8.3. Costi relativi ai trasferimenti di fondi

8.3.1. Se non diversamente specificato nelle commissioni della Banca o in una convezione specifica, la Banca applica il principio della "compartecipazione finanziaria", in base al quale ciascuna delle due parti (ordinante e beneficiario) paga le spese applicate dalla propria banca mediante addebito sul conto.

8.3.2. Per i trasferimenti di fondi all'interno dello Spazio economico europeo, indipendentemente dalla valuta, non è consentito addebitare i costi al beneficiario.

8.3.3. Se l'operazione di pagamento implica una conversione monetaria, le commissioni di cambio sono a carico della parte che ha avviato il cambio.

8.3.4. Salvo accordo contrario, la Banca deduce i propri costi dall'importo trasferito prima di accreditarlo sul conto del suo Cliente beneficiario. Nell'informazione fornita al Cliente, la Banca indica, se del caso e separatamente, l'importo lordo, i costi prelevati e l'importo netto dell'operazione di pagamento.

8.4. Strumenti di pagamento

8.4.1. Gli strumenti di pagamento emessi e consegnati dalla Banca possono essere disciplinati da condizioni speciali.

8.4.2. La Banca si riserva il diritto di bloccare gli strumenti di pagamento consegnati per ragioni attinenti alla sicurezza o al sospetto di un loro utilizzo non autorizzato o fraudolento.

8.4.3. Il Cliente deve intraprendere tutte le ragionevoli misure per proteggere gli strumenti di pagamento da perdita, furto, uso scorretto o fraudolento. In caso di perdita, furto, uso scorretto o fraudolento, il Cliente è tenuto, non appena ne viene a conoscenza, a notificarlo immediatamente alla Banca o a qualsiasi altro ente da questa designato, secondo le modalità concordate.

pagamento non autorizzate conseguenti all'utilizzo di uno strumento di pagamento perduto o rubato e alle quali lui ha fatto fronte sono limitate a 50 (cinquanta) euro, salvo in caso di atti fraudolenti o di negligenza grave da parte sua.

8.4.5. Il Cliente risponde personalmente di tutte le conseguenze che possono risultare dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo fraudolento degli assegni che gli vengono consegnati.



La Banca non può essere ritenuta responsabile dei danni causati dalla mancata o ritardata redazione del protesto.

8.5 Dichiarazione del Cliente persona giuridica

8.5.1. Se il Cliente è una persona giuridica che utilizza un servizio di pagamento oppure è beneficiaria di un servizio di pagamento, il Cliente dichiara e garantisce alla Banca:

- che né lui, né alcuna delle sue filiali, alcun amministratore o direttore o, a sua conoscenza, alcuna delle società a lui legate, alcun agente o dipendente è coinvolto in un'attività o un comportamento suscettibile di violare le leggi, le regole e i regolamenti applicabili in qualsiasi giurisdizione competente in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali e la corruzione;
- che né lui né alcuna delle sue filiali, alcun amministratore o direttore oppure, a sua conoscenza, alcuna delle società a lui legate, alcun agente o dipendente è una persona fisica o giuridica (una "Persona") che è o è detenuta o controllata da Persone che sono (i) oggetto di misure sanzionatorie (una "Persona oggetto di misure sanzionatorie"), oppure (ii) situate, aventi sede o residenti in un paese o un territorio che è, o il cui governo è, soggetto a misure sanzionatorie che vietano, in misura generale, di trattare con il suddetto governo, paese o territorio (un "Paese oggetto di misure sanzionatorie").

8.5.2. Se il Cliente è una persona giuridica, s'impegna in modo specifico a, e garantisce di, non utilizzare direttamente o indirettamente il prodotto di pagamento o gli incassi, oppure a non prestare, contribuire o a mettere a disposizione in qualsiasi altro modo capitali a qualsiasi filiale o partner nel quadro di una joint venture o a qualsiasi altra Persona: (i) con l'obiettivo di finanziare attività o affari di o con altre Persone suscettibili di essere Persone oggetto di misure sanzionatorie o in qualsiasi paese o territorio suscettibili di essere un Paese oggetto di misure sanzionatorie, oppure (ii) in qualsiasi altro modo che possa generare una violazione di Sanzioni da parte di una Persona.

8.5.3. Nel quadro degli articoli 8.5.1 e 8.5.2 delle presenti Condizioni generali, il termine "Sanzioni" include l'insieme delle sanzioni di natura finanziaria, economica o commerciale oppure misure restrittive stabilite, amministrate, imposte o attuate dall'Unione europea, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Ufficio per il controllo degli attivi esteri negli Stati Uniti (Office of Foreign Assets Control, OFAC) e/o dallo "U.S. Department of State" o da qualsiasi altra autorità competente.

8.6 Terzi prestatori di servizi di pagamento (TPP)

Se il Cliente desidera ricorrere a prestatori di servizi d'informazione sui conti ("AISP") oppure a prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento ("PISP") per accedere alle informazioni o disporre ordini di pagamento dai propri conti di pagamento presso la Banca, a condizione che tali conti siano accessibili online, spetta al Cliente concludere contratti appropriati con gli AISP e i PISP in questione.

La Banca si riserva il diritto di rifiutare a un AISP o a un PISP l'accesso a un conto di pagamento in caso di ragioni oggettive legate alla sicurezza, a un accesso non autorizzato o fraudolento, a una disposizione d'ordine di pagamento non autorizzata o fraudolenta nonché nel caso in cui il TPP in questione non disponga dell'autorizzazione quale PISP o non sia registrato come AISP presso autorità di vigilanza competenti.

Il Cliente fa fronte a tutti i rischi e/o alle eventuali perdite finanziarie legate alla divulgazione delle sue Credenziali a terzi, secondo la definizione di cui all'articolo 11.6.

8.7. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore

La Banca si riserva il diritto di non applicare, integralmente o parzialmente, le disposizioni della legge del 10 novembre 2009 relative alle condizioni e ai requisiti in materia di informazioni che disciplinano i servizi di pagamento. Può essere il caso, nello specifico, delle spese di informazione, delle informazioni sulle

spese di conversione valutaria, del tasso di cambio e del tasso di interesse applicati.

9. LE OPERAZIONI DI INCASSO

Le operazioni di incasso effettuate dalla Banca per conto del Cliente sono disciplinate dalle "Regole uniformi relative agli incassi" stabilite dalla Camera di commercio internazionale di Parigi, nella misura in cui le disposizioni in esse contenute non siano contrarie alle Condizioni generali e speciali in vigore presso la Banca

10. IL CREDITO DOCUMENTARIO

Salvo accordo contrario, i crediti documentari sono disciplinati dal documento intitolato "Regole e usi uniformi relativi ai crediti documentari", pubblicato dalla Camera di commercio internazionale. I termini commerciali sono interpretati conformemente alle "Regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali" (Incoterms) della suddetta Camera.

11. PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI SOTTOSCRITTI ELETTRONICAMENTE NEI LOCALI DELLA BANCA O A DISTANZA

11.1. La Banca offre al Cliente la possibilità di sottoscrivere alcuni prodotti e servizi finanziari elettronicamente, nei suoi locali o a distanza. Se il Cliente fa ricorso a tali servizi, accetta di sottoscrivere elettronicamente i prodotti e i servizi in questione, indipendentemente dall'importo, entro i limiti accettati dalla Banca.

11.2. Alla sottoscrizione elettronica di prodotti e servizi presso i locali della Banca o a distanza, il Cliente accetta che i documenti precontrattuali e contrattuali richiesti gli vengano trasmessi su un supporto durevole diverso dalla carta, con mezzi di comunicazione elettronica. Tali documenti sono conservati dalla Banca sui suoi server e sono accessibili al Cliente nel quadro del suo accesso a distanza ai propri conti o con le modalità concordate tra lui e la Banca. Il Cliente dispone sempre della possibilità di stampare o di richiedere la stampa di tali documenti su carta e/o di salvarli sull'hard disk del suo computer o su un qualsiasi altro supporto durevole.

11.3. Nel caso in cui la firma autografa sia stata sostituita da un mezzo di accesso elettronico personale e confidenziale, come la firma elettronica, la composizione sulla tastiera di un numero identificativo, la comunicazione elettronica di una password o qualsiasi altra procedura o dispositivo tecnico messo in atto dalla Banca, tale mezzo di accesso è opponibile al titolare con lo stesso valore della firma autografa.

11.4. Se il Cliente accede a distanza ai servizi della Banca, egli deve assicurarsi che le sue apparecchiature e gli abbonamenti di telecomunicazione gli consentano l'accesso alle funzionalità offerte. Le informazioni necessarie all'utilizzo dei servizi finanziari a distanza sono a disposizione del Cliente su semplice richiesta.

11.5. Il Cliente si impegna a utilizzare i software, i programmi, le applicazioni e le procedure o i dispositivi tecnici messi a sua disposizione in conformità alle istruzioni e alle prescrizioni della Banca. In nessuna forma o maniera egli può metterli a disposizione di terzi o copiarli, decompilarli, adattarli o alterarli.

Ai sensi dell'articolo 12 *octies* del Regolamento (UE) n. 833/2014, nel caso in cui la Banca fornisca al Cliente un dispositivo tecnico, il Cliente si impegna a non venderlo, fornirlo, trasferirlo, esportarlo o riesportarlo, direttamente o indirettamente, nella Federazione russa o per l'uso nella Federazione russa.

In caso di mancata osservanza di questo impegno da parte del Cliente, la Banca si riserva il diritto di adottare qualsiasi misura o di intraprendere qualsiasi azione che ritenga necessaria e/o di interrompere il rapporto reciproco con effetto immediato, in



applicazione dell'articolo 33.3 delle presenti Condizioni generali.

- **11.6.** Il nome utente, il numero di cliente, le password, i codici PIN o altri procedimenti o dispositivi tecnici per l'identificazione e l'autenticazione (le "Credenziali") che la Banca può mettere a disposizione del Cliente sono personali e non trasferibili. Qualsiasi operazione effettuata con l'ausilio delle Credenziali del Cliente è considerata come avviata dal Cliente.
- **11.7.** Il Cliente è tenuto a intraprendere le misure necessarie a preservare la sicurezza e la riservatezza delle proprie Credenziali e a segnalare immediatamente alla Banca, se del caso, la perdita o il furto delle sue Credenziali per poterle bloccare. La mancata notifica tempestiva costituisce una negligenza grave da parte del Cliente, che può essere ritenuto responsabile.
- **11.8.** Quando il Cliente sottoscrive prodotti e servizi finanziari attraverso un contratto concluso a distanza, dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza fornire alcuna motivazione.

Qualsiasi rimborso conseguente all'esercizio del diritto di recesso del Cliente viene eseguito entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione da parte della Banca della notifica di recesso del Cliente. Una volta trascorso questo termine di recesso, il Cliente può recedere dai prodotti e dai servizi sottoscritti conformemente alle condizioni generali in vigore relative ai prodotti e/o servizi.

Il Cliente accetta che i servizi digitali o di online banking possano non essere accessibili da alcuni paesi o regioni del mondo.

12. SERVIZI DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

12.1. La Banca può proporre ai suoi Clienti i seguenti servizi di investimento e servizi accessori:

12.1.1. Servizi di investimento:

- ricezione e trasmissione di ordini relativi a uno o più strumenti finanziari;
- esecuzione di ordini a nome del Cliente;
- negoziazione per conto proprio;
- gestione di portafogli, ovvero gestione su base discrezionale e individualizzata di portafogli (che includono uno o più strumenti finanziari) nel quadro di un mandato conferito dal Cliente;
- consulenza in materia d'investimento(specifica o continua), ovvero la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un Cliente in relazione a una o più operazioni su strumenti finanziari:
- sottoscrizione a fermo di strumenti finanziari e/o investimento di tali strumenti con disposizione vincolante;
- investimento di strumenti finanziari senza disposizione vincolante.

Il Cliente può beneficiare di servizi di consulenza in materia d'investimento in modo continuativo, di gestione di portafogli, di sottoscrizione di strumenti finanziari e/o di investimento a capitale fisso in strumenti finanziari e d'investimento in strumenti finanziari senza disposizione vincolante, secondo i termini e le condizioni specifici concordati a tal fine.

12.1.2. Servizi accessori:

- custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto di Clienti, ivi compresi il deposito e i servizi connessi, come la gestione della liquidità/di garanzie;
- concessione di un credito o di un prestito a un investitore per consentirgli di effettuare una transazione in uno o più strumenti finanziari nella quale interviene la Banca;
- consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse;
- consulenze e servizi in materia di fusioni e di rilevamenti d'imprese:
- servizi di cambio qualora tali servizi siano legati alla fornitura

- di servizi di investimento;
- ricerche in materia di investimenti e analisi finanziaria o qualsiasi altra forma di raccomandazione generale relativa alle operazioni su strumenti finanziari;
- servizi relativi alla sottoscrizione a fermo;
- i servizi e le attività d'investimento nonché i servizi accessori relativi a materie prime o ad altri elementi quali le variabili climatiche, le tariffe merci o i tassi d'inflazione, se sono utilizzati come sottostanti di taluni prodotti derivati e se sono legati alla prestazione di altri servizi di investimento o accessori.

12.2. Offerte a pacchetto

La Banca può proporre servizi di investimento insieme ad altri servizi o prodotti nell'ambito di offerte a pacchetto o come condizione preliminare per la fornitura di altri servizi o prodotti. Salvo indicazione contraria da parte della Banca al momento della fornitura di un servizio/di un'offerta a pacchetto, il Cliente non può acquistare separatamente i diversi elementi che compongono l'offerta a pacchetto.

12.3. Depositi strutturati

Le presenti Condizioni generali si applicano, se del caso e salvo accordo contrario, se la Banca vende depositi strutturati o se offre al Cliente consulenza al riguardo.

12.4. Distribuzione di prodotti assicurativi

In qualità di intermediario assicurativo (agenzia di assicurazioni), la Banca è autorizzata a esercitare l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi in Lussemburgo o in regime di libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea nei confronti dei propri Clienti o dei soggetti con cui ha un rapporto d'affari.

A questa attività si applicano le presenti Condizioni generali, in particolare le disposizioni dell'allegato 1 "Distribuzione di prodotti assicurativi". Qualsiasi rapporto assicurativo esistente tra un Cliente e la Banca è soggetto a tali condizioni per tutta la sua durata

13. CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI SERVIZI ACCESSORI

13.1. Ciascun Cliente è classificato dalla Banca come "Cliente non professionista della finanza" oppure come "Cliente professionista della finanza".

Inoltre, alcuni Clienti professionisti possono altresì essere classificati come "controparti autorizzate".

Tale classificazione viene effettuata sulla base di criteri oggettivi ed è notificata al Cliente. A tali categorie corrispondono livelli di protezione specifici, per i quali il Cliente non professionista della finanza beneficia di un livello di protezione più elevato.

13.2. In applicazione della clausola 23 delle presenti Condizioni generali, è possibile ottenere dalla Banca informazioni relative al diritto del Cliente di chiedere una classificazione diversa nonché relative ai limiti applicabili al livello di protezione in caso di cambiamento di categoria. Le clausole 14, 16.11 e 16.12 delle presenti Condizioni generali non si applicano ai Clienti appartenenti alla categoria delle controparti autorizzate.

13.3. Opzione per un livello di protezione maggiore

Un Cliente classificato come Cliente professionista della finanza può chiedere in qualsiasi momento alla Banca di essere trattato come un Cliente non professionista della finanza (e di beneficiare, di conseguenza e in quanto tale, di una protezione maggiore). Allo stesso modo, una controparte autorizzata può chiedere in qualsiasi momento alla Banca di essere trattata come un Cliente professionista della finanza o come un Cliente non professionista della finanza. Tuttavia, la Banca non è tenuta ad accettare una richiesta di protezione più elevata e la suddetta richiesta ha effetto solo se accettata dalla Banca.



13.4. Opzione per un livello di protezione minore

Un Cliente classificato dalla Banca come Cliente non professionista della finanza o come Cliente professionista della finanza e che possiede le qualità richieste per poter beneficiare di una protezione minore può chiedere in qualsiasi momento alla Banca, per iscritto, di essere trattato come un Cliente professionista della finanza o come una controparte autorizzata (perdendo, dunque, alcune tutele e alcuni diritti), sia in maniera generale sia relativamente a un determinato servizio di investimento o a una determinata transazione o a un determinato tipo di transazione o di prodotto. Tuttavia, la Banca non è tenuta ad accettare la richiesta relativa a un livello di protezione più basso. La suddetta richiesta ha effetto solo se accettata dalla Banca.

13.5. Cambiamento di classificazione dei Clienti professionisti della finanza/delle controparti autorizzate

È responsabilità dei Clienti professionisti della finanza e delle controparti autorizzate tenere informata la Banca di qualsiasi cambiamento che possa influire sulla loro classificazione come Clienti professionisti della finanza o controparti autorizzate.

Se la Banca è a conoscenza del fatto che un Cliente professionista della finanza/una controparte autorizzata non soddisfa più le condizioni iniziali che lo/la rendevano idoneo/a al trattamento come Cliente professionista della finanza/controparte autorizzata, la Banca può adottare le misure necessarie, inclusa la riclassificazione del Cliente come Cliente professionista della finanza o come Cliente non professionista della finanza.

14. PROFILO DEL CLIENTE – VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA E DELL'APPROPRIATEZZA, CONSULENZA IN MATERIA D'INVESTIMENTO

- **14.1.** Nel fornire servizi di consulenza in materia d'investimento o servizi ausiliari, la Banca può essere indotta a cercare per proprio conto, in taluni casi determinati dalla Banca (ad esempio se il Cliente è una persona giuridica o un gruppo di due o più persone fisiche) informazioni relative non soltanto al Cliente in questione, ma anche alle altre persone (ad esempio le persone fisiche che rappresentano il Cliente), in vista della valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza. Il Cliente fa sì che la Banca disponga di tutte le informazioni necessarie sulle altre persone, al fine di poter effettuare la suddetta valutazione.
- **14.2.** Nella fornitura di servizi di consulenza in materia d'investimento o di gestione di portafogli, la Banca valuta l'adeguatezza delle transazioni per il Cliente sulla base delle informazioni fornite dal Cliente relative alle sue conoscenze e alla sua esperienza in materia d'investimento, alla sua situazione finanziaria (compresa la tolleranza alle perdite) e ai suoi obiettivi d'investimento (compresa la tolleranza ai rischi) nonché, se del caso, delle sue preferenze in materia di sostenibilità. La valutazione dell'adeguatezza delle transazioni alla situazione del Cliente è una delle misure utilizzate dalla Banca nell'interesse del
- **14.3.** È responsabilità di ciascun Cliente assicurarsi che le informazioni fornite alla Banca siano esatte e aggiornate, nonché informare tempestivamente la Banca di qualsiasi modifica delle informazioni fornite. La Banca ha il diritto di fare affidamento sulle informazioni fornitele dal Cliente. Informazioni incomplete, errate, inesatte o non aggiornate possono indurla a fornire al Cliente un servizio o un prodotto d'investimento non adeguato o appropriato al Cliente e che potrebbe avere per quest'ultimo conseguenze dannose di cui la Banca non può essere ritenuta responsabile.
- **14.4.** A seconda delle informazioni fornite dal Cliente alla Banca (anche in caso di informazioni incomplete o contraddittorie o in

caso di assenza di informazioni), la Banca si riserva il diritto di non fornire i servizi in questione o potrebbe non essere autorizzata dalla legge a fornire tali servizi.

14.5. Il Cliente riconosce che qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse alla Banca o qualsiasi omissione nella trasmissione d'informazioni pertinenti può influire sul risultato della valutazione di adeguatezza/appropriatezza realizzata dalla Banca

14.6. Consulenza in materia d'investimento

La Banca può fornire al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, una consulenza in materia d'investimento relativa ad alcuni tipi e categorie di strumenti finanziari, compresi strumenti finanziari emessi dalla Banca o da altre entità del Gruppo BNP Paribas.

La consulenza in materia d'investimento può essere fornita sotto forma di consulenza specifica (ovvero una raccomandazione personalizzata fornita dalla Banca al Cliente in merito a una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari) oppure di consulenza continua (ovvero una serie di tali raccomandazioni personalizzate e/o la fornitura periodica di relazioni sull'idoneità relative agli strumenti finanziari del Cliente detenuti presso la Banca, secondo termini e condizioni specifici, concordati a tale scopo).

Quando fornisce consulenza in materia d'investimento, la Banca trasmette al Cliente dichiarazioni di idoneità. Tuttavia, la decisione di seguire o meno il consiglio della Banca in merito all'investimento in questione rimane sempre di esclusiva responsabilità del Cliente.

In assenza di un accordo specifico, la Banca fornisce consulenza al Cliente in modo "non indipendente", il che implica che gli strumenti finanziari valutati dalla Banca nel quadro della sua prestazione di consulenza in materia d'investimento possono limitarsi agli strumenti finanziari emessi o forniti dalla Banca o da altre entità che hanno legami (di natura giuridica o economica) con la Banca oppure con il Gruppo BNP Paribas.

14.7. Mercato di riferimento

Nella distribuzione di strumenti finanziari, la Banca tiene conto del mercato di riferimento stabilito dal produttore e/o da essa stessa, prendendo in considerazione le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi di un gruppo di clienti di riferimento. La Banca può tuttavia raccomandare e/o vendere strumenti finanziari a un Cliente che non rientra nel mercato di riferimento prestabilito, se gli strumenti finanziari sono valutati come appropriati e/o adeguati nel caso specifico del Cliente, tenendo conto in particolare degli obiettivi di composizione e di diversificazione del portafoglio, di copertura e/o di altre caratteristiche specifiche legate al profilo individuale del Cliente.

15. REGOLE GENERALI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DEL CLIENTE

15.1. In linea di principio, la Banca esegue le istruzioni e gli ordini nel momento in cui sono comunicati dal Cliente o per suo conto attraverso un documento scritto e debitamente firmato.

Le parti possono concordare una deroga a tale regola e consentire l'esecuzione di istruzioni o ordini trasmessi oralmente, via fax o con altri mezzi di comunicazione elettronica, per qualsiasi importo, entro i limiti accettati dalla Banca.

L'esecuzione di tali istruzioni o ordini da parte della Banca costituisce la prova dell'accordo tra le parti in merito a tale deroga. In questo caso, solo le scritture della Banca provano i termini di esecuzione concordati.

Il Cliente dichiara di assumersi, da solo e senza alcuna contestazione, ogni responsabilità per tutte le conseguenze dannose derivanti da frode o da errori inerenti, in particolare, alla trasmissione, alla comprensione del messaggio oppure all'identità del Cliente, salvo il caso in cui il Cliente dimostri che la frode trae



origine dalla Banca o dal suo personale.

- **15.2.** Se il Cliente invia alla Banca un'istruzione o un ordine scritto senza specificare che si tratta di una conferma o di una modifica di un'istruzione o di un ordine trasmesso oralmente, la Banca ha il diritto di considerare tale comunicazione scritta come un nuovo ordine.
- **15.3.** Gli ordini del Cliente sono eseguiti nell'arco di tempo necessario alla Banca a svolgere la sua procedura di verifica e di trattamento, conformemente alle condizioni del mercato sul quale essi devono essere trattati.
- **15.4.** La Banca si riserva il diritto di rinviare l'esecuzione di qualsiasi ordine, di richiedere ulteriori indicazioni o anche una conferma scritta se ritiene che l'ordine sia incompleto, poco chiaro o non sufficientemente autentico.

In tali circostanze, la Banca non è responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione.

- La Banca può rifiutare di eseguire un ordine o sospenderne l'esecuzione se tale ordine riguarda transazioni o prodotti che la Banca non gestisce normalmente o se l'ordine è contrario ai principi o all'etica della Banca o può esporla a rischi.
- **15.5.** Il Cliente è tenuto a informare la Banca per iscritto in ogni caso specifico in cui i pagamenti sono legati al rispetto di una scadenza e i ritardi nell'esecuzione possono causare un danno. Tali istruzioni di pagamento devono tuttavia essere sempre fornite sufficientemente in anticipo e sono soggette alle consuete condizioni di esecuzione. Se la Banca non riesce a eseguire tali istruzioni entro la scadenza richiesta, la sua responsabilità nei confronti del Cliente si limita alla perdita di interessi legata al ritardo.
- **15.6.** L'iscrizione dell'operazione nell'estratto conto costituisce prova sufficiente dell'esecuzione degli ordini.
- **15.7.** Per i tipi di operazioni in cui la firma autografa è stata sostituita da un mezzo di accesso elettronico personale e confidenziale, come la firma elettronica, la composizione sulla tastiera di un numero identificativo, la comunicazione elettronica di una password o qualsiasi altra procedura tecnica messa in atto dalla Banca, tale mezzo di accesso è opponibile al titolare con lo stesso valore della firma autografa.
- **15.8.** In caso di esecuzione degli ordini del Cliente da parte di un terzo, la Banca non si assume alcuna responsabilità in proposito se la scelta del terzo è stata fatta dal Cliente.

16. REGOLE DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI RELATIVI A Strumenti finanziari

- **16.1.** La Banca è responsabile dell'esecuzione o dell'organizzazione dell'esecuzione degli ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari nel Granducato di Lussemburgo e all'estero, conformemente alle istruzioni trasmesse dal Cliente e alle leggi e agli usi del luogo delle loro esecuzione.
- **16.2.** Salvo accordo contrario formulato per iscritto, se la Banca riceve (e accetta) un ordine da parte di un Cliente relativo all'acquisto/alla sottoscrizione o alla vendita/al riacquisto di strumenti finanziari, la Banca può, a sua discrezione (i) eseguire essa stessa l'ordine del cliente, (ii) trasmettere l'ordine a una terza parte per l'esecuzione oppure (iii) agire in qualità di controparte nel quadro della transazione (ovvero negoziare per conto proprio); questi tre mezzi di esecuzione degli ordini sono definiti "servizi di esecuzione degli ordini".
- **16.3.** Salvo istruzioni contrarie, tutti gli strumenti finanziari acquistati per conto del Cliente sono depositati e soggetti al dovere di fiduciario a partire dalla data di acquisto, conformemente alle tariffe in vigore.
- **16.4.** Al momento dell'emissione degli ordini, il Cliente è tenuto

a coprire gli strumenti finanziari da acquistare o a consegnare gli strumenti finanziari da vendere.

In caso di copertura assente o insufficiente, la Banca può scegliere di rifiutare gli ordini d'acquisto o di vendita oppure di eseguirli in modo parziale o totale.

- **16.5.** Salvo disposizioni contrarie, gli ordini di borsa sono validi fino alla fine del mese durante il quale sono stati trasmessi. Il rinnovo si effettua soltanto su richiesta esplicita del Cliente. Tuttavia, gli ordini ricevuti durante gli ultimi otto giorni lavorativi di un mese e che non è stato possibile eseguire durante i restanti giorni lavorativi del mese in questione restano validi fino alla fine del mese successivo.
- **16.6.** Salvo disposizioni legali o normative contrarie, gli ordini recanti la dicitura "valido fino a esecuzione o revoca" o equivalente scadono di diritto l'ultimo giorno dell'anno della loro ricezione da parte della Banca.
- **16.7.** La Banca si riserva la scelta del luogo di esecuzione degli ordini salvo disposizione particolare del Cliente. In ogni caso, gli ordini da trasmettere ai corrispondenti sono eseguiti soltanto se la loro trasmissione è materialmente possibile in tempo utile, tenuto conto degli usi locali.
- **16.8.** Si presume che il Cliente che chiede alla Banca l'esecuzione di ordini d'acquisto o di vendita di opzioni o di contratti a termine ("futures")

conosca i rischi legati a tali operazioni, che sono soggette alle norme e agli usi del mercato del luogo di esecuzione. Per quanto riguarda le opzioni, la Banca non è in nessun modo obbligata, in assenza di indicazioni da parte del Cliente, a prendere qualsiasi iniziativa alla loro scadenza.

- **16.9.** Nelle transazioni con margine, se le condizioni del mercato evolvono contro la posizione del Cliente, la Banca può esigere che il Cliente paghi o fornisca tempestivamente un margine supplementare sotto forma di valuta o di strumenti finanziari per coprire la sua posizione. Se il Cliente non riesce a soddisfare questo requisito entro la scadenza richiesta, la sua posizione può essere liquidata anche con una perdita a carico del Cliente.
- **16.10.** La Banca si riserva la facoltà di agire in veste di controparte per l'esecuzione degli ordini d'acquisto o di vendita di strumenti finanziari, mantenendo al contempo il diritto di addebitare al Cliente le consuete commissioni e i costi di intermediazione.
- **16.11.** A meno che la Banca non accetti un ordine specifico da parte di un Cliente, quando fornisce servizi d'esecuzione degli ordini essa adotta un certo numero di misure volte a ottenere il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, tenendo conto di diversi criteri quali il prezzo, i costi, la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento, la portata, la natura o qualsiasi altro elemento pertinente all'esecuzione dell'ordine.

Salvo accordo contrario formulato per iscritto, la Banca esegue gli ordini del Cliente conformemente alla sua politica di esecuzione, su una piattaforma di negoziazione (mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione) o al di fuori di una piattaforma di negoziazione.

A tale scopo, la Banca ha elaborato una politica di esecuzione degli ordini dei Clienti. Un documento contenente i dettagli di questa politica di esecuzione è fornito al Cliente in applicazione dell'articolo 23 delle presenti Condizioni generali.

16.12. Presentando alla Banca un ordine da eseguire, il Cliente conferma di accettare la politica di esecuzione degli ordini dei Clienti e accetta esplicitamente che la Banca possa eseguire tale ordine al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

16.13. Internalizzatore sistematico

Nella negoziazione per proprio conto, la Banca può agire in qualità



di Internalizzatore sistematico. Se richiesto dalla legge, la Banca rende pubblici i propri prezzi fissi relativi a (i) le azioni, i certificati rappresentativi, i fondi negoziati in Borsa ("ETF"), i certificati e gli altri strumenti finanziari simili; e

(ii) le obbligazioni, i prodotti finanziari strutturati, le quote d'emissione e i prodotti derivati negoziati su una piattaforma di negoziazione per i quali la Banca agisce in qualità d'Internalizzatore sistematico e per i quali esiste un mercato liquido.

17. REGOLE DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

17.1 Numero di conto e codice della banca

17.1.1. Numero di conto e codice della banca

Per l'esecuzione degli ordini di pagamento, il Cliente deve indicare il numero di conto in formato IBAN.

L'esecuzione di ordini di pagamento per i quali il numero di conto è indicato in un formato diverso dall'IBAN o per i quali il numero di conto non esiste in formato IBAN richiede l'indicazione del codice BIC (SWIFT) della banca del beneficiario o di qualsiasi altro numero o dato che ne consenta l'identificazione e viene effettuata sotto la responsabilità del Cliente.

L'invio di ordini di pagamento senza indicazione del numero di conto in formato IBAN può comportare ritardi e spese supplementari, conformemente alle tariffe in vigore.

17.1.2. Formato dei file

Il Cliente che non è un consumatore o una microimpresa deve utilizzare come formato lo standard ISO 20022 XML per raggruppare i singoli ordini di pagamento in un file da trasmettere alla Banca.

Se non trasmette i propri ordini di pagamento nel formato richiesto, il Cliente accetta che la Banca proceda alla conversione dei file ai fini della loro esecuzione.

17.2. Data di ricezione di un ordine di pagamento

17.2.1. Salvo disposizione contraria prevista nelle condizioni speciali degli strumenti di pagamento o nella tariffazione a questi relativa, gli ordini di pagamento trasmessi alla Banca sono considerati come ricevuti:

- il giorno stesso, se sono stati trasmessi prima dell'orario limite comunicato conformemente all'articolo 23;
- il primo giorno lavorativo bancario successivo, se sono stati trasmessi dopo l'orario limite o in un giorno non lavorativo bancario.

17.2.2. Se il conto su cui effettuare l'addebito non presenta un saldo sufficiente, gli ordini trasmessi alla Banca senza indicazione di una data di esecuzione sono considerati come ricevuti dalla Banca stessa il giorno della messa a disposizione dei fondi necessari da parte del Cliente, ma al più tardi 2 (due) giorni lavorativi bancari a partire dalla data di ricezione determinata ai sensi dell'articolo 17.2.1.

17.3. Tempo di esecuzione di un ordine di pagamento

17.3.1. La data di esecuzione corrisponde alla data alla quale è stato effettuato l'addebito sul conto del Cliente. Il tempo di esecuzione rappresenta il periodo necessario per accreditare i fondi sul conto della banca del beneficiario. Tale periodo decorre dalla data di ricezione dell'ordine o dalla data di esecuzione indicata dal Cliente, a condizione che quest'ultima sia successiva alla data di ricezione.

17.3.2. Salvo disposizione più favorevole all'interno delle condizioni speciali o nella Guida delle tariffe, il termine massimo di esecuzione per gli ordini di pagamento in euro senza operazione di cambio all'interno dello Spazio economico europeo è di un giorno lavorativo bancario a partire dalla data di

ricezione. Tale periodo può essere prolungato di un giorno supplementare se l'ordine di pagamento è trasmesso alla banca su supporto cartaceo. Nel caso in cui il Cliente avvii un pagamento istantaneo in euro secondo gli schemi SEPA, il tempo di esecuzione è di pochi secondi indipendentemente dal giorno e dall'ora di ricezione dell'ordine, purché il conto dell'ordinante e il conto del beneficiario siano autorizzati a tale servizio e il servizio non sia momentaneamente sospeso per motivi di sicurezza o di manutenzione

17.3.3. Il tempo massimo di esecuzione è inoltre di un giorno lavorativo bancario a partire dalla ricezione per gli ordini di pagamento che comportano un'operazione di cambio tra l'euro e la valuta di uno Stato membro, a condizione che il trasferimento venga effettuato in euro e che la conversione sia effettuata nello Stato membro non appartenente alla zona euro.

17.3.4. Per tutti gli ordini di pagamento all'interno dello Spazio economico europeo denominati in valute degli Stati membri il tempo massimo d'esecuzione è di 4 (quattro) giorni lavorativi bancari a partire dalla data di ricezione.

17.3.5. Per gli ordini di pagamento al di fuori dello Spazio economico europeo indipendentemente dalla valuta o per gli ordini di pagamento all'interno dello Spazio economico europeo in valute diverse dall'euro e dalle valute degli Stati membri il tempo di esecuzione può essere superiore ai 4 (quattro) giorni lavorativi bancari a partire dalla ricezione.

17.3.6. Se la data d'esecuzione di un ordine permanente stipulata dal Cliente corrisponde all'ultimo giorno del mese e tale giorno non è un giorno lavorativo bancario, la Banca effettua l'addebito sul conto del Cliente il giorno lavorativo precedente.

17.4. Rifiuto di esecuzione di un ordine di pagamento

17.4.1. La Banca può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento

- se le informazioni necessarie per elaborarlo sono insufficienti o inesatte:
- se i limiti fissati sono superati;
- se il conto sul quale va effettuato l'addebito non presenta un saldo sufficiente alla data di ricezione.

La Banca si riserva il diritto di rifiutare di eseguire un ordine di pagamento, nonostante l'autorizzazione data dal Cliente, in caso di mancata corrispondenza o di corrispondenza parziale tra l'IBAN indicato e il nome o qualsiasi altra credenziale associata al beneficiario.

Se del caso, la Banca si riserva il diritto di addebitare spese per la notifica del rifiuto d'esecuzione.

17.4.2. In caso di esecuzione nonostante un saldo insufficiente, si applica l'articolo 3.2.2.

17.5. Condizioni di revoca di un ordine di pagamento

17.5.1. A partire dalla loro ricezione da parte della Banca, gli ordini di pagamento non possono più essere revocati.

17.5.2. Gli ordini di pagamento per i quali viene indicata una data di esecuzione successiva alla data di ricezione possono essere revocati dal Cliente al più tardi il giorno lavorativo bancario che precede la data di esecuzione.

17.5.3. La Banca può addebitare spese per la revoca di un ordine di pagamento, conformemente alle tariffe in vigore.

17.5.4. Il Cliente non può revocare gli ordini di pagamento avviati tramite un PISP dopo aver dato il proprio consenso all'avvio delle operazioni di pagamento da parte del PISP.

17.6. Contestazione relativa all'esecuzione di un ordine di pagamento

17.6.1. Qualsiasi contestazione relativa all'esecuzione di un ordine



di pagamento deve essere inviata senza ritardo ingiustificato e per iscritto alla Banca, anche se l'operazione di pagamento in questione è stata avviata da un PISP.

17.6.2. Il Cliente deve inviare il proprio reclamo non appena constata l'errore e al più tardi entro 30 (trenta) giorni a partire dall'invio di documenti ed estratti conto. Per quanto riguarda i termini del reclamo, il Cliente consumatore dispone di un periodo di 13 (tredici) mesi successivi alla data di addebito sul suo conto.

17.7. Responsabilità del Cliente

17.7.1. Un ordine di pagamento eseguito conformemente al numero di conto indicato è considerato come debitamente eseguito per quanto riguarda il beneficiario indicato.

Se il numero di conto o qualsiasi altro dato fornito dal Cliente non corrisponde a quello del beneficiario indicato, il Cliente è responsabile dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento e fa fronte alla perdita finanziaria.

17.7.2.Quando il Cliente autorizza un bonifico SEPA nonostante la Banca abbia comunicato, nell'ambito del servizio di verifica del beneficiario di cui all'articolo 17.11., la mancata corrispondenza o la corrispondenza parziale, il Cliente è responsabile dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento e fa fronte alla perdita finanziaria.

Lo stesso vale quando il Cliente autorizza un bonifico SEPA anche se la Banca lo ha informato dell'impossibilità di procedere alla verifica del beneficiario, perché il fornitore di servizi del beneficiario non fornisce questo servizio o perché questi non ha risposto.

17.7.3.Il Cliente è altresì responsabile dell'esecuzione inesatta e fa fronte alla perdita finanziaria qualora abbia rinunciato al servizio di verifica del beneficiario.

17.8. Responsabilità della Banca

Fatto salvo l'articolo 17.7, in caso di operazione di pagamento non autorizzata o di esecuzione inesatta la Banca rimborsa il Cliente dopo i consueti controlli e, se del caso, riporta il conto sul quale è stato effettuato l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non fosse avvenuta, anche se l'operazione di pagamento è stata avviata tramite un PISP.

Se l'operazione di pagamento non autorizzata o l'esecuzione inesatta è imputabile al PISP, la Banca si rivale sul PISP in questione. A tal fine, secondo le presenti condizioni il Cliente surroga alla Banca tutti i diritti che può far valere nei confronti del PISP in questo contesto.

17.9. Bonifici in uscita di importo elevato denominati in

Salvo diverso accordo, gli ordini di pagamento di importo elevato vengono eseguiti tramite un sistema di pagamento all'ingrosso o "LVPS" (Large Value Payment System).

Quando esegue un ordine di pagamento tramite un LVPS, la Banca non propone il servizio di verifica del beneficiario.

17.10. Limite per i bonifici istantanei

In assenza di limite giornaliero o di limite per operazione fissato dal Cliente, la Banca può applicare un limite da essa determinato sulla base di una serie di criteri, stabilendo l'importo massimo che può essere inviato tramite un bonifico istantaneo.

Quando il Cliente fissa un limite superiore a quello applicato automaticamente dalla Banca, quest'ultima si riserva il diritto di rifiutare di eseguire un bonifico istantaneo, senza essere tenuta a fornire un motivo.

17.11. Servizio di verifica del beneficiario per i bonifici

17.11.1. Per i bonifici in euro verso un conto di pagamento nell'area SEPA ("bonifici SEPA"), la Banca può proporre un servizio di verifica del beneficiario, a condizione che il fornitore di servizi di pagamento del beneficiario offra tale servizio. Il Cliente che non è consumatore può rinunciare al servizio di verifica del beneficiario se invia più ordini di pagamento raggruppati.

La verifica riguarda la corrispondenza tra l'IBAN indicato e il nome del beneficiario o, nel caso in cui il beneficiario sia una persona giuridica, altri elementi di dati forniti dal Cliente, purché tali elementi di dati siano disponibili nel sistema interno del fornitore di servizi di pagamento del beneficiario.

17.11.2. In caso di mancata corrispondenza o di corrispondenza parziale tra l'IBAN indicato e il nome o qualsiasi altra credenziale associata al beneficiario, la Banca informa il Cliente, sulla base delle informazioni ricevute dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario, prima che il Cliente abbia la possibilità di autorizzare il bonifico in questione. La mancata corrispondenza può comportare il trasferimento dei fondi a un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal Cliente.

17.11.3. Il servizio di verifica del beneficiario non è previsto per i bonifici SEPA disposti in formato cartaceo, via fax o e-mail se il Cliente non è fisicamente presente o non interagisce in tempo reale con la Banca al momento della ricezione dell'ordine di pagamento da parte della Banca.

17.11.4. Quando il Cliente ricorre a un PISP, il servizio di verifica del beneficiario è a carico del PISP in questione. Lo stesso vale quando il cliente trasmette istruzioni di pagamento via SWIFT attraverso una terza parte.

18. CONFLITTO D'INTERESSI

18.1. Nel normale esercizio delle sue attività la Banca incontra potenziali situazioni di conflitto d'interessi.

Un conflitto d'interessi è una situazione nella quale, nell'esercizio delle attività della Banca, gli interessi dei Clienti della Banca e quelli della Banca stessa (compresi quelli dei suoi responsabili, collaboratori, agenti collegati e altre persone direttamente o indirettamente legate alla Banca per controllo) divergono direttamente o indirettamente e in cui la parte oggetto del conflitto risente della decisione presa.

Per interesse si intende un vantaggio di qualsivoglia natura, materiale o immateriale, professionale, commerciale, finanziario o personale.

La Banca ha identificato le situazioni che essa e/o i suoi responsabili, collaboratori, agenti collegati e altre persone direttamente o indirettamente legate alla Banca per controllo possono incontrare nel quadro delle loro attività con i loro clienti e che possono incidere negativamente sugli interessi del Cliente e ha adottato le misure necessarie per gestire tali situazioni ed evitare che esse ledano gli interessi del Cliente.

Per far fronte alle situazioni di potenziale conflitto d'interessi, la Banca può:

- a) declinare l'operazione generatrice del conflitto d'interessi;
- accettare l'operazione e la situazione di conflitto d'interessi che essa genera, mettendo in atto i dispositivi interni che consentono di gestire in modo appropriato la situazione al fine di evitare di ledere sensibilmente gli interessi del Cliente;
- c) informare il Cliente: alcuni conflitti d'interessi non possono essere trattati correttamente nel quadro dei punti a) o b). In questo caso, la Banca comunica al Cliente le informazioni sulla natura e/o sull'origine di tali conflitti d'interessi e le misure



adottate per attenuare i rischi potenzialmente associati a questi ultimi

La Banca gestisce le situazioni di conflitto d'interessi potenziale o reale sulla base di:

- principi deontologici: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e la preminenza degli interessi del Cliente;
- attuazione di un dispositivo di controllo a livello di tutte le attività che consentono di garantire la prevenzione dei conflitti d'interessi o le misure correttive da attuare;
- separazione delle funzioni per assicurare la loro indipendenza d'azione: in alcune situazioni permanenti di conflitti d'interessi potenziali, la Banca ha attuato disposizioni permanenti di separazione delle operazioni collegate in modo che queste siano effettuare indipendentemente dalle altre operazioni con le quali possono sorgere problemi di conflitto d'interessi;
- procedure interne che inquadrino i suddetti dispositivi.
- **18.2.** Un documento che presenta una sintesi della politica della Banca in materia di conflitti d'interessi viene fornito in applicazione dell'articolo 23 delle presenti Condizioni generali.

19. UNICITÀ DI CONTO

19.1. Tutti i conti dello stesso Cliente, indipendentemente dalla loro natura e dalle condizioni ad essi applicabili, costituiscono di fatto e di diritto sottoconti di un conto unico e indivisibile.

Il saldo di tale conto unico è stabilito in seguito alla conversione delle valute in euro al tasso di cambio del giorno di chiusura dei sottoconti.

- **19.2.** Il saldo negativo del conto unico, in seguito alla chiusura e alla conversione, è assicurato dalle garanzie reali e personali legate a uno qualsiasi dei sottoconti.
- **19.3.** Il saldo negativo è immediatamente esigibile, così come gli interessi passivi e i costi.
- **19.4.** In qualsiasi momento la Banca può cedere a terzi, parzialmente o totalmente, i crediti esigibili nei confronti del Cliente. Se del caso, la cessione viene comunicata al Cliente conformemente alle disposizioni legali.

20. CONNESSIONE E COMPENSAZIONE DELLE OPERAZIONI

- **20.1.** Tutte le operazioni che la Banca effettua con un Cliente sono interconnesse. Fatte salve le altre disposizioni delle Condizioni generali, la Banca ha il diritto di compensare in qualsiasi momento, senza messa in mora né autorizzazione preventiva, il saldo attivo di un qualsiasi sottoconto con il saldo passivo di un qualsiasi altro sottoconto fino all'ammontare dello scoperto di quest'ultimo, procedendo a tal fine a conversioni valutarie, se del caso.
- **20.2.** In caso di dilazione del pagamento o di procedura di liquidazione nei confronti della Banca, i saldi dei conti del Cliente nei libri della Banca sono compensati a pieno titolo al fine di stabilire un saldo unitario.
- **20.3.** Il Cliente rinuncia al beneficio dell'articolo 1253 del Codice civile e accetta che la Banca possa addebitare tutte le somme ricevute dal Cliente sul debito o su parte del debito che essa intende estinguere.

21. ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - DIRITTO DI RITENZIONE

La Banca è autorizzata a sospendere l'adempimento dei propri obblighi se il Cliente non adempie a uno qualsiasi di quelli a suo carico, per qualsiasi motivo. Tutti gli importi e i titoli di qualsiasi tipo detenuti dalla Banca per conto del Cliente possono essere trattenuti dalla Banca in caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi da parte del Cliente

22. COSTITUZIONE DI PEGNO

- **22.1.** In virtù delle presenti Condizioni generali, tutti i documenti, gli strumenti finanziari, i crediti, i titoli e le cambiali commerciali affidati e da affidare dal Cliente o per suo conto alla Banca per qualsiasi motivo costituiscono di pieno diritto, a beneficio della Banca, il pegno costituito a garanzia del rimborso di tutti gli importi dovuti alla Banca per capitale, interessi, spese e oneri accessori. La Banca non può essere costretta a cedere tali titoli. Il diritto concesso dalla Banca al Cliente di disporre dei beni costituiti in pegno non influisce sull'esproprio degli stessi.
- **22.2.** La Banca definisce il metodo di realizzazione del pegno conformemente alla legislazione e alla regolamentazione lussemburghese e, in particolare, la Banca può:
- acquisire gli strumenti finanziari e i crediti al prezzo stabilito conformemente al processo di valutazione concordato tra la Banca e il Cliente;
- cedere gli strumenti finanziari o i crediti impegnati attraverso una transazione privata conclusa alle normali condizioni di mercato, in una borsa valori o tramite una vendita pubblica;
- ottenere un'ordinanza giudiziaria affinché una parte o la totalità degli strumenti finanziari o dei crediti impegnati restino presso la Banca in pagamento fino all'ammontare delle somme dovute dal Cliente, sulla base di una stima effettuata da uno o più esperti;
- acquisire gli strumenti finanziari al prezzo corrente di mercato se si tratta di strumenti finanziari ammessi alla quotazione di una borsa situata in Lussemburgo o all'estero o negoziati su un mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico oppure acquisire le unità o quote all'ultimo valore patrimoniale netto pubblicato se si tratta di unità o di quote di un Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che calcola e pubblica regolarmente il suo valore patrimoniale netto;
- procedere alla compensazione degli strumenti finanziari o dei crediti impegnati.
- **22.3.** In applicazione di questo pegno generale, a tutti i fini pratici gli strumenti finanziari al portatore fungibili o non fungibili, i metalli preziosi in generale e tutti i titoli depositati dal Cliente presso la Banca sono trasferiti alla Banca a titolo di garanzia. La Banca è autorizzata a iscrivere a suo nome nei registri dell'emittente tutti gli strumenti finanziari nominativi che il Cliente deve detenere sui suoi conti presso la Banca; qualsiasi altro strumento finanziario negoziabile può essere munito di girata dalla Banca, a nome e per conto del Cliente, indicante che gli strumenti finanziari sono stati costituiti in garanzia. Tutti gli strumenti finanziari e i metalli preziosi fungibili sono considerati come iscritti in un conto speciale e, a tal fine, il conto aperto a nome del Cliente è dichiarato di comune accordo come un conto speciale costituito a tale scopo.
- **22.4.** Con le presenti condizioni, la Banca accetta i crediti del Cliente nei confronti della Banca come pegno a suo favore.
- **22.5.** Fatte salve le garanzie speciali eventualmente concesse e quelle risultanti da quanto precede, la Banca ha il diritto di reclamare in qualsiasi momento la costituzione di nuove garanzie o l'aumento di quelle già costituite per tutelarsi da tutti i rischi in cui incorre a causa delle operazioni trattate con il Cliente, sia che queste siano scadute o a termine, pure e semplici o soggette a una condizione sospensiva o risolutiva.



23. CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONI

23.1. Il Cliente accetta che tutte le informazioni che la Banca deve fornirgli gli vengano fornite su supporto cartaceo o per via elettronica, attraverso tutti i mezzi di comunicazione che la Banca reputa adeguati secondo le circostanze e in particolare attraverso:

consegna *brevi manu*, invio postale, messaggio o documento inviato attraverso una delle piattaforme online della Banca, per email o tramite comunicazione messa a disposizione sul sito internet della Banca (www.bgl.lu) o qualsiasi altra comunicazione elettronica. Tali informazioni sono altresì disponibili su semplice richiesta del Cliente presso le agenzie e/o i suoi contatti usuali.

- **23.2.** Se la legge prevede la trasmissione di informazioni per via elettronica (in particolare tramite e-mail, messaggio o documento inviato tramite una delle piattaforme online della Banca e su un sito internet) previa constatazione da parte della Banca di un accesso regolare a internet da parte del Cliente, tale accesso sarà considerato come esistente se il Cliente ha comunicato alla Banca un indirizzo e-mail che gli consenta di corrispondere con quest'ultima o se il Cliente dispone dell'accesso a una delle piattaforme online della Banca.
- **23.3.** Qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo precedente deve essere notificata dalla Banca al Cliente, nelle stesse forme dell'originale, salvo accordo contrario.
- **23.4.** La Banca non può essere ritenuta responsabile dei danni che possono sopraggiungere al momento della trasmissione di tali informazioni.
- **23.5.** Tutte le informazioni che devono essere fornite dalla Banca e tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente possono essere scambiate in una delle lingue concordate a tempo debito tra la Banca e il Cliente, secondo quanto indicato nei fascicoli della Banca.
- **23.6.** Le comunicazioni della Banca effettuate tramite un mezzo elettronico considerato adeguato dalla Banca o per posta sono considerate come effettuate al momento del loro invio all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. La Banca non può essere ritenuta responsabile dei danni causati dalla mancata ricezione da parte del Cliente delle comunicazioni della Banca.
- **23.7.** Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca qualsiasi cambiamento di indirizzo; in caso contrario, è l'unico responsabile di tutte le conseguenze che ne possono derivare.
- **23.8.** Nel caso di invii per posta, si presume che la data di spedizione sia quella riportata sulla copia o sull'elenco postale in possesso della Banca. Le copie delle comunicazioni sono considerate come prova di spedizione.
- **23.9.** Per quanto riguarda gli invii per posta, se una comunicazione viene restituita alla Banca con l'indicazione che il destinatario è sconosciuto all'indirizzo indicato o non vi abita più, la Banca ha il diritto di conservare nei propri fascicoli tale comunicazione e tutta la corrispondenza successiva destinata a tale Cliente allo stesso indirizzo, sotto la responsabilità del Cliente. Tale comunicazione viene trattata come una lettera messa a disposizione presso la filiale della Banca.
- **23.10.** La corrispondenza messa a disposizione presso la filiale della Banca è considerata come consegnata alla data su di essa indicata. In questo caso, l'obbligo d'informazione è rispettato attraverso la messa a disposizione delle informazioni sotto forma di lettera depositata o di archiviazione in un file elettronico che può essere consegnato su richiesta del Cliente. Resta inteso che in questi casi il Cliente si assume la piena responsabilità di tutte le eventuali conseguenze della sua scelta di domiciliazione della corrispondenza.
- **23.11.** Nonostante il fatto che abbia richiesto la domiciliazione della corrispondenza, il Cliente accetta che la Banca conservi la

facoltà d'inviare tutta la corrispondenza e le comunicazioni all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente per posta o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica ritenuto adeguato dalla Banca. In qualsiasi circostanza, la Banca ha la possibilità, ma non l'obbligo, di contattare il Cliente con tutti i mezzi che ritiene necessari.

- **23.12.** Quando le comunicazioni della Banca sono messe a disposizione sul suo sito internet www.bgl.lu, sono considerate come ricevute dal Cliente il giorno successivo alla loro pubblicazione. Quando le comunicazioni della Banca fanno riferimento, in uno qualsiasi dei suoi documenti, a un sito internet sul quale sono state pubblicate, esse sono considerate come ricevute dal Cliente alla data del documento in questione.
- **23.13.** Quando la Banca fornisce al Cliente servizi d'investimento e/o servizi ausiliari, essa invia a quest'ultimo le notifiche di conferma, i resoconti e gli estratti relativi alle operazioni previsti dalla legge.
- **23.14.** Inoltre, la Banca invia a ciascun Cliente a nome del quale detiene strumenti finanziari un estratto trimestrale relativo a tali strumenti finanziari e/o ai fondi detenuti per suo conto dalla Banca, salvo il caso in cui tali informazioni siano già state comunicate nel quadro di altri rapporti periodici. Il Cliente può chiedere alla Banca di inviargli estratti con maggiore frequenza e in tal caso la Banca può addebitargli spese supplementari.
- **23.15.** Nel caso in cui il Cliente non abbia ricevuto i documenti, gli estratti conto o altre notifiche relative a una determinata operazione entro i termini usuali di recapito della corrispondenza tramite il servizio postale o, a seconda dei casi, tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, deve informare immediatamente la Banca.

24. RETTIFICA DI ERRORI

- **24.1.** Il Cliente è tenuto a segnalare alla Banca gli errori che possono essere contenuti nelle notifiche di conferma della transazione, nei documenti e negli estratti conto che riceve dalla Banca. Fatto salvo l'articolo 17.6, in mancanza di reclamo per iscritto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di spedizione o disponibilità dei documenti e degli estratti conto, le informazioni in essi contenute sono considerate esatte, salvo errore materiale evidente, e si ritiene che il Cliente abbia approvato tali documenti ed estratti.
- **24.2.** Se la Banca ha erroneamente addebitato o accreditato un importo sul conto di un Cliente, può rettificare d'ufficio l'errore materiale commesso accreditando o addebitando l'importo corrispondente sul conto.

25. TARIFFE, COMMISSIONI E TASSE

- **25.1.** La Banca percepisce una remunerazione in contropartita dei servizi resi al Cliente in funzione delle tariffe in vigore e della natura delle operazioni. Il Cliente si impegna a pagare alla Banca tutti gli interessi, le commissioni, le spese, gli oneri e gli importi accessori (i
- "costi") ad essa potenzialmente dovuti, nonché tutte le spese incorse o sostenute dalla Banca nell'interesse del Cliente e dei suoi aventi diritto attraverso la prestazione di servizi.
- **25.2.** L'elenco delle tariffe stabilite dalla Banca e qualsiasi modifica delle suddette tariffe da parte della Banca vengono forniti al Cliente in applicazione dell'articolo 23 delle Condizioni generali.
- **25.3.** Salvo accordo contrario, prima di fornire servizi d'investimento la Banca invia al Cliente una stima dei costi totali dei servizi e dell'investimento sottostante. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce la ripartizione dettagliata dei costi totali stimati. Si tratta di una semplice stima fornita unicamente a titolo informativo. I costi esigibili dalla Banca sono i costi reali



comunicati al Cliente previa prestazione del servizio in questione.

- **25.4.** Nel caso in cui l'elenco delle tariffe non includa informazioni sulla tariffa di un'operazione o di un ordine che il Cliente desidera eseguire, il Cliente deve informarsi della tariffa applicabile presso la propria agenzia o tramite il suo contatto abituale prima che il suo ordine venga eseguito o che la sua operazione venga conclusa. In ogni caso, si considera che il Cliente abbia preso visione e accettato le tariffe della Banca in caso di trasmissione del suo ordine e/o della sua operazione alla Banca.
- **25.5.** Nello specifico, sono a carico del Cliente: le spese d'invio, di telecomunicazione e di ricerca, le spese sostenute dalla Banca a seguito di qualsiasi procedura legale intentata contro un Cliente e volta regolarizzare o recuperare il suo debito o a seguito di misure intraprese nei confronti del Cliente dalle autorità, le spese sostenute dalla Banca nell'interesse del Cliente o dei suoi aventi diritto
- **25.6.** Tutte le imposte di bollo e di registro, le spese relative alla trasmissione dei beni, le tasse e le imposte, tutte le spese o retribuzioni esigibili a seguito o in occasione di qualsiasi operazione con la Banca sono a carico del Cliente.
- **25.7.** Le imposte sui redditi da capitale che la Banca paga in qualità di debitrice o di intermediario restano a carico del beneficiario dei redditi.
- **25.8.** La Banca è autorizzata a prelevare da qualsiasi conto del Cliente qualsiasi somma che essa è tenuta a prelevare legalmente o in esecuzione delle presenti Condizioni generali relativamente alle operazioni, ai redditi incassati e alle altre distribuzioni versate su questo conto.
- **25.9.** Salvo nei casi previsti dalla legge, la Banca non risponde dei danni che possono essere causati dalla mancata o corretta trattenuta delle ritenute fiscali applicabili.
- **25.10.** Fornendo al Cliente servizi d'investimento e/o servizi ausiliari, la Banca può versare a terzi, ricevere da terzi o conservare onorari, commissioni o altri vantaggi non monetari, in particolare in caso di distribuzione di prodotti d'investimento come le quote di Fondi. La natura e l'importo di tali onorari, commissioni o altri vantaggi non monetari dipendono da diversi fattori. La Banca versa al Cliente tali onorari, commissioni o altri vantaggi non monetari soltanto nelle condizioni previste dalla legge o espressamente concordate con il Cliente.

La Banca si riserva il diritto di versare a terzi onorari, commissioni o altri vantaggi non monetari a titolo di retribuzione per la messa in relazione di nuovi Clienti e/o per la fornitura di servizi. Tali onorari, commissioni e vantaggi non monetari sono di solito determinati sulla base delle commissioni che la Banca preleva al Cliente e/o delle attività del Cliente investite presso la Banca.

La Banca informa i propri Clienti dell'esistenza, della natura e dell'importo dei suddetti onorari, commissioni o altri vantaggi non monetari oppure, se il suddetto importo non può essere calcolato con precisione, del metodo di calcolo utilizzato, in applicazione della clausola 23 delle presenti Condizioni generali.

- **25.11.** Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare su qualsiasi conto spese e commissioni per le quali gli estratti conto fungono da fatture per i servizi resi.
- **25.12.** Salvo diversa indicazione, il Cliente autorizza la Banca a prelevare per conto del Cliente le tasse dovute da quest'ultimo ai sensi di una legislazione estera. Il Cliente viene debitamente informato nel momento in cui la Banca ha preso la decisione di dichiararsi agente pagatore per conto dei suoi clienti. In tale contesto e al fine di consentire alla Banca di adempiere agli obblighi amministrativi relativi al pagamento dell'imposta nei confronti delle autorità fiscali estere, il Cliente, nel proprio interesse, autorizza la Banca per tutta la durata del rapporto bancario a trasmettere e/o fornire alle autorità fiscali estere

l'accesso alle informazioni e ai dati relativi al Cliente che possono essere richiesti nell'ambito del suo incarico di controllo del pagamento dell'imposta.

Al fine di determinare se un Cliente rientra nelle condizioni di applicazione del pagamento di una tassa, la Banca prende in considerazione le informazioni relative al Cliente di cui essa dispone al momento di effettuare la suddetta operazione in titoli. La Banca non può essere ritenuta responsabile di errori di pagamento causati dal Cliente.

26. DATI DEL CLIENTE

- **26.1.** I dati personali sono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. In qualità di titolare del trattamento, la Banca tratta dati personali relativi a ciascun cliente, ai suoi mandatari o rappresentanti.
- **26.2.** La Banca ha redatto un'informativa sulla protezione dei dati, disponibile sul sito internet www.bgl.lu o su semplice richiesta alla Banca, che fornisce alle persone fisiche tutte le informazioni necessarie a norma di legge e relative al trattamento dei loro dati personali ad opera della Banca.

Nell'ambito delle operazioni, comprese quelle che vengono subappaltate, il Cliente può essere tenuto a comunicare alla Banca dati personali relativi ad altre persone fisiche (come familiari, parenti stretti, mandatari, rappresentanti legali, dipendenti, azionisti di società, dirigenti, amministratori, contraenti, assicurati, beneficiari di contratti di assicurazione o beneficiari effettivi), nel qual caso il Cliente si impegna a informare tali persone del trattamento dei loro dati da parte della Banca, dell'informativa sulla protezione dei dati e dei relativi aggiornamenti nonché a ottenere, ove applicabile, il consenso di tali persone fisiche al trattamento dei loro dati personali da parte della Banca.

L'informativa sulla protezione dei dati può essere soggetta a modifiche secondo le norme previste all'interno della stessa.

26.3. Il buon funzionamento dei conti è soggetto all'esistenza di una documentazione completa e aggiornata relativa al Cliente.

Il Cliente, che si tratti di una persona fisica o giuridica, si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni necessarie alla Banca o al fornitore esterno da essa nominato conformemente all'articolo 32 nel quadro della loro relazione contrattuale. Il Cliente si impegna altresì a informare il più rapidamente possibile la Banca o il fornitore di servizi da essa designato di qualsiasi modifica dei dati e delle informazioni raccolte, nonché a fornire alla Banca o al fornitore di servizi da essa nominato, su semplice richiesta, qualsiasi informazione aggiuntiva che la Banca ritiene utile nel quadro del mantenimento delle relazioni bancarie e/o prescritta da disposizioni legali o normative.

Il rifiuto di comunicare tali dati e informazioni alla Banca o al fornitore di servizi da essa designato e il divieto per la Banca di utilizzare tecniche di trattamento dei dati, in particolare tecniche informatiche, pur essendo lasciati alla discrezione del Cliente, impediscono a quest'ultimo di entrare in relazione o di mantenere la relazione esistente con la Banca.

- **26.4.**Il segreto bancario preclude alla Banca la possibilità di comunicare a terzi dati e informazioni relativi alla relazione d'affari con il Cliente, sia esso persona fisica o giuridica (di seguito, le "Informazioni") a terzi e/o di fungere da intermediario per la raccolta e la trasmissione di tali informazioni a terzi, salvo nel caso in cui le Informazioni siano divulgate su istruzione formale del Cliente, con il suo consenso oppure in conformità con o come richiesto dalla legge applicabile.
- **26.5.** Impartendo alla Banca l'ordine di eseguire un pagamento o qualsiasi altra operazione bancaria o finanziaria, il Cliente accetta che la Banca, le banche corrispondenti, i gestori dei sistemi di pagamento, i sub-depositari, le piattaforme di scambio, le borse valori, gli emittenti o intermediari di carte di pagamento, gli intermediari, le entità del Gruppo BNP Paribas e altre società



specializzate, come la SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) trattino tutte le Informazioni necessarie per la corretta esecuzione del pagamento o della transazione, per il rispetto dei loro obblighi legali e regolamentari in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, di lotta contro gli abusi di mercato e per il rispetto degli elenchi internazionali di sanzioni finanziarie. Tali trattamenti possono essere effettuati mediante centri situati in altri paesi europei, negli Stati Uniti d'America e altrove nel mondo, che operano in linea con la loro legislazione. Di conseguenza, le autorità di tali paesi possono chiedere di avere accesso alle Informazioni archiviate in questi centri di trattamento nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché nel quadro della lotta contro gli abusi di mercato.

- **26.6.** Nell'ambito dell'esecuzione di un bonifico, la Banca può comunicare al beneficiario il numero di conto IBAN, il nome e l'indirizzo del Cliente.
- **26.7.** Conformemente agli obblighi legali e normativi relativi allo scambio automatico d'informazioni con i paesi che vi hanno aderito, secondo le disposizioni legislative applicabili la Banca può comunicare determinate Informazioni riguardanti i Clienti persone fisiche alle autorità fiscali lussemburghesi. Le autorità fiscali lussemburghesi comunicano i dati trasmessi dalla Banca a ciascuna autorità fiscale estera competente a riceverli in virtù degli obblighi legali e normativi applicabili in Lussemburgo. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet www.bgl.lu.
- 26.8. Gli investimenti o le operazioni su strumenti finanziari secondo la definizione dell'Allegato II, sezione B della legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario possono richiedere, in virtù di disposizioni legali o normative nazionali ed estere, la trasmissione di dati relativi al titolare e/o al beneficiario effettivo di tali strumenti finanziari. In virtù delle disposizioni legali o normative nazionali ed estere, la conclusione di contratti finanziari può altresì richiedere, a fini di rendicontazione, la trasmissione di dati relativi al Cliente, tra cui in particolare dati finanziari e dati relativi ai contratti finanziari. Il Cliente riconosce e accetta che, in virtù delle disposizioni legali o regolamentari applicabili, la Banca trasmetta i dati di cui sopra a qualsiasi autorità competente, a depositari di strumenti finanziari, a emittenti di strumenti finanziari o a qualsiasi terzo da essi designato, a repertori centrali nazionali o esteri e a stanze di compensazione nazionali o estere.
- **26.9.** Conformemente agli obblighi legali e normativi previsti dalla legge del 10 luglio 2020 che istituisce il Registro dei titolari effettivi di trust, quando agisce in qualità di fiduciaria o trustee, la Banca procede alle iscrizioni, alle formalità o alle dichiarazioni richieste e fornisce le informazioni relative ai propri clienti, alle operazioni in questione o ai soggetti coinvolti a qualsiasi persona o amministrazione abilitata e/o autorizzata.

27. REGISTRAZIONI DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE, ELETTRONICHE E FRONTALI

27.1. Il Cliente riconosce e accetta che la Banca registri le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche. La finalità delle registrazioni è fornire la prova di una transazione o di qualsiasi comunicazione commerciale in caso di contestazione.

La Banca conserva tali registrazioni per una durata massima di dieci anni, in conformità con la regolamentazione in vigore.

27.2. Per quanto concerne i servizi di consulenza in materia d'investimento e di esecuzione degli ordini, la legge impone alla Banca di registrare e conservare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche in entrata e in uscita con i Clienti, nonché di redigere e conservare i verbali delle conversazioni frontali con i Clienti, indipendentemente dal fatto che tali conversazioni e comunicazioni diano luogo o meno a transazioni.

Tali registrazioni sono conservate dalla Banca e sono tenute a disposizione dei clienti su loro richiesta per un periodo pari o superiore a cinque anni, se le autorità competenti lo esigono.

28. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

- **28.1.** In generale, nelle sue relazioni con i Clienti la Banca risponde solo in caso di colpa grave.
- **28.2.** Essa non risponde di danni che possono essere causati da o in relazione a:
- incapacità giuridica del Cliente, dei suoi mandatari, eredi, legatari e aventi diritto;
- decesso del titolare del conto, fino quando questo non viene notificato alla Banca;
- errore relativo alla devoluzione ereditaria del Cliente deceduto;
- attestazione inesatta da parte del mandatario di un Cliente deceduto in merito alle informazioni fornite agli eredi del depositante sull'esistenza del mandato, e indicazione inesatta da parte del mandatario dell'identità degli eredi informati.
- **28.3.** La Banca non è responsabile dei danni causati da eventi di ordine politico o economico che possano interrompere, disorganizzare o perturbare totalmente o parzialmente i servizi della Banca o quelli dei suoi corrispondenti nazionali o esteri, anche se tali eventi non costituiscono casi di forza maggiore, quali, ad esempio, interruzioni del sistema di telecomunicazioni o altri eventi simili. Lo stesso vale per i danni causati da attacchi a mano armata
- **28.4.** La Banca non è responsabile dei danni causati da disposizioni di legge, misure adottate da autorità pubbliche dichiarate o imminenti, ecc., atti di guerra, rivoluzioni, guerre civili, atti di Stato, azioni sindacali, boicottaggi e picchettaggi, indipendentemente dal fatto che la Banca sia essa stessa coinvolta nel conflitto o che i suoi servizi siano solo parzialmente interessati.

29. OBBLIGHI FISCALI DEL CLIENTE

Il Cliente certifica di essere in regola con tutti gli obblighi fiscali legali e regolamentari che gli competono in virtù della sua nazionalità o della sua residenza. In particolare, il Cliente deve rispettare gli obblighi fiscali a lui applicabili sia nei vari paesi interessati dalle operazioni o dagli investimenti sia nel suo paese di residenza, e deve assicurarsi che ogni istruzione o ordine che invia alla Banca per l'esecuzione sia conforme a tali obblighi. La Banca non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato adempimento del Cliente ai propri obblighi. La Banca effettua i necessari controlli imposti da accordi internazionali e/o da disposizioni di legge e regolamentari, e in particolare si riserva il diritto di richiedere al Cliente una prova di conformità fiscale. È responsabilità del Cliente richiedere alla Banca gli estratti e i documenti necessari per adempiere ai propri obblighi fiscali.

30. LA PROVA

- **30.1.** Le registrazioni, i libri, i documenti e i file della Banca, in qualsiasi forma, sono considerati probanti fino a prova contraria.
- **30.2.** La prova contro le riproduzioni micrografiche e le registrazioni informatiche effettuate dalla Banca a partire da documenti originali può essere fornita dal Cliente solo con un documento della stessa natura o per iscritto.
- **30.3.** Il Cliente accetta che le procedure tecniche messe in atto dalla Banca per i prodotti e i servizi finanziari sottoscritti elettronicamente presso i locali della Banca o a distanza possano essere utilizzate e prodotte dalla Banca in sede giudiziaria e costituiscano prova, grazie ai dati e agli elementi in esse contenuti:
- dell'identificazione del Cliente,
- del suo consenso al contenuto dell'atto che ha sottoscritto,



- del legame inscindibile tra il documento e la firma elettronica del Cliente,
- dell'integrità del documento.

Il Cliente accetta che le procedure tecniche gli siano opponibili con lo stesso valore probatorio della firma autografa.

31. INFORMAZIONI COMMERCIALI

Le informazioni commerciali sono trasmesse dalla Banca conformemente agli usi e nel rispetto del segreto bancario.

32. SUBAPPALTO

32.1 La Banca può subappaltare integralmente o parzialmente alcuni compiti, attività o servizi per parte o la totalità della sua Clientela a entità del gruppo BNP Paribas, a fornitori di servizi o subappaltatori terzi (di seguito, i "Fornitori di servizi") che possono essere regolamentati o meno, situati in Lussemburgo o all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, per poter garantire al Cliente servizi di qualità elevata, rispettare le normative e beneficiare delle risorse tecniche di specialisti qualificati.

Tutti i servizi di subappalto sono impostati e monitorati dalla Banca in conformità con i requisiti legali e normativi in vigore per il subappalto e sulla base di un contratto di servizio. La Banca mantiene la piena responsabilità dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa prudenziale.

In questo contesto, dati, elementi, documenti e informazioni relativi al Cliente (di seguito, le "Informazioni"), in particolare:

- dati identificativi

(ad es. per le persone fisiche / gli individui: cognome, nome/i, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, numero d'identificazione nazionale e/o fiscale, account root, riferimento cliente, indirizzo postale e di posta elettronica, luogo di residenza, numero/i di telefono, capacità giuridica, stato civile, cittadinanza/e, professione/attività, documento/i d'identità, numero di identificazione fiscale (NIF); per le persone giuridiche / società: ragione sociale, indirizzo postale ed elettronico, data di costituzione, identificativo della persona giuridica (LEI), documenti costitutivi, numero d'immatricolazione, numero d'identificazione nazionale e/o fiscale, account root, riferimento cliente, numero/i di telefono, struttura proprietaria)

dati di persone collegate al Cliente

 (ad es. mandatari, rappresentanti legali, dirigenti, beneficiari effettivi, azionisti, società collegate, contatti commerciali, ecc.);

- dati bancari

(ad es. il numero di conto, l'IBAN, i servizi bancari utilizzati, i crediti, ecc.);

- dati finanziari

(ad es. operazioni di pagamento, operazioni finanziarie, saldi dei conti, posizioni e movimenti di strumenti finanziari, ecc.);

- dati patrimoniali

(ad es. composizione del nucleo familiare, redditi, patrimonio, origine del patrimonio, origine degli attivi, spese, status fiscale, ecc.);

- dati assicurativi

(ad es. nome e tipo di contratto assicurativo, numero/i di contratto, valutazione finanziaria del contratto, strumenti finanziari, persone indicate nel contratto come contraente/i, aderente/i, assicurato/i o beneficiario/i, ecc.)

possono essere raccolti da o comunicati ai Fornitori di servizi.

Tali Fornitori di servizi che hanno accesso alle Informazioni sono soggetti per legge all'obbligo del segreto professionale o sono contrattualmente vincolati dalla Banca al rispetto di rigorose regole di riservatezza.

Laddove il subappalto comporti l'esternalizzazione del trattamento dei dati personali, la Banca si assicura che i Fornitori di servizi presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

In particolare, la Banca può subappaltare parte o la totalità dei compiti e delle attività che seguono (collettivamente, i "Subappalti"):

- i compiti informatici operativi, di sviluppo, di manutenzione e di supporto di infrastrutture e/o applicazioni informatiche;
- le piattaforme di messaggistica e di pagamento;
- il filtraggio degli ordini e delle operazioni su strumenti finanziari, nonché delle operazioni finanziarie e dei trasferimenti di fondi, per garantire che tali operazioni e pagamenti siano conformi alle normative internazionali e alle leggi applicabili;
- il filtraggio degli ordini di pagamento ai fini dell'individuazione e della prevenzione di frodi;
- compiti amministrativi relativi alla tenuta della documentazione "know your customer" (KYC), in particolare l'identificazione e la conoscenza del Cliente e la gestione delle sue Informazioni;
- alcuni compiti legati allo screening dei Clienti e dei potenziali clienti, in particolare rispetto agli elenchi di sanzioni internazionali e agli elenchi di persone politicamente esposte;
- il trattamento amministrativo di operazioni bancarie su qualsiasi titolo o strumento;
- il trattamento delle operazioni di pagamento, di credito e di compensazione;
- l'esecuzione di attività o di operazioni su strumenti finanziari e valute;
- alcuni compiti legati alla gestione di portafogli;
- alcuni compiti legati alla conservazione o alla gestione di strumenti finanziari;
- alcuni compiti legati al controllo interno;
- alcuni compiti operativi e amministrativi in materia di credito e gestione dei rischi associati,
- alcuni compiti operativi relativi alla contabilità e alla produzione di relazioni finanziarie;
- l'assistenza al Cliente/all'utente per alcuni strumenti/servizi digitali (Hotline).

32.2 Per le attività subappaltate a Fornitori di servizi che non sono soggetti regolamentati in Lussemburgo e che comportano un trasferimento di Informazioni, il Cliente può consultare l'allegato 2 al presente documento, intitolato "Tabella riassuntiva dei subappalti", che specifica le attività subappaltate, i clienti interessati, la natura delle Informazioni scambiate e la sede dei subappaltatori. Tale allegato costituisce parte integrante delle Condizioni Generali della Banca.

32.3 Con le presenti condizioni, il Cliente prende atto e autorizza espressamente la Banca ad avvalersi dei Fornitori di servizi per le attività subappaltate elencate nell'allegato 2 intitolato "Tabella riassuntiva dei subappalti" e a trasferire e divulgare le Informazioni ad esse relative, nel rispetto degli obblighi normativi cui la Banca è soggetta.

Con la presente, il Cliente conferma espressamente di aver debitamente informato tutte le persone le cui Informazioni potrebbero essere trattate dalla Banca nel quadro della sua relazione d'affari con la stessa (quali i beneficiari effettivi, gli azionisti, i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti, le persone di contatto, gli agenti, i fornitori di servizi, i mandatari e/o altri rappresentanti) dell'esistenza e del contenuto del presente articolo nonché della sua autorizzazione e istruzione a trasferire le Informazioni a loro relative nel quadro dei suddetti subappalti. Il Cliente conferma altresì di aver ottenuto, se del caso, il loro consenso al trasferimento delle loro Informazioni.

32.4 Autorizzando la Banca ad avvalersi di Fornitori di servizi nell'ambito del Subappalto, il Cliente prende atto e accetta con la presente:

- che i Fornitori di servizi non siano sempre soggetti alle norme



lussemburghesi sul segreto professionale;

- che in tal caso il segreto professionale ad essi potenzialmente applicabile possa essere meno rigoroso rispetto a quanto previsto dalla legislazione lussemburghese sul segreto professionale;
- che in determinate circostanze, nonostante gli impegni di riservatezza, tali soggetti possano essere legalmente tenuti a fornire le Informazioni a terzi o ad autorità.

32.5 L'eventuale revoca da parte del Cliente dell'autorizzazione a uno dei subappalti deve essere notificata alla Banca mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e comporta automaticamente la cessazione del rapporto bancario e/o della fornitura del prodotto o del servizio interessato, ove applicabile, con effetto dalla data di ricezione della suddetta lettera da parte della Banca.

L'eventuale cessazione della relazione d'affari non pregiudica il diritto della Banca di conservare le Informazioni trasmesse ai Fornitori di servizi interessati per le finalità di cui sopra, per il periodo di conservazione imposto dalle procedure della Banca e/o dalle leggi applicabili e al fine di consentire alla Banca di adempiere ai propri obblighi legali e/o regolamentari, di gestire reclami e/o controversie, di difendere i propri interessi o far valere i propri diritti e/o di rispondere a richieste delle autorità.

33. FINE DELLE RELAZIONI TRA LA BANCA E IL CLIENTE

- **33.1.** Salvo disposizione contraria in un accordo specifico tra la Banca e il Cliente, ciascuna delle parti può mettere fine alle relazioni reciproche in qualsiasi momento senza fornire alcuna motivazione.
- **33.2.** Quando la Banca fornisce servizi di pagamento a un Cliente consumatore, il periodo di preavviso è di 2 (due) mesi.
- **33.3.** In ogni caso, quando constata che la solvibilità del Cliente è compromessa, che le garanzie ottenute sono insufficienti o che le garanzie richieste non sono state ottenute oppure quando constata che la continuazione dei suoi legami con il Cliente può far sorgere la sua responsabilità o che le operazioni del Cliente appaiono contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, la Banca può risolvere la relazione reciproca con effetto immediato, totalmente o parzialmente e senza preavviso, nel qual caso tutti i termini stipulati per gli obblighi del Cliente diventano nulli e si

applicano le disposizioni degli articoli da 19 a 22 di cui sopra.

34. LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI

Salvo accordo contrario, la sede legale della Banca è il luogo di esecuzione degli obblighi della Banca nei confronti del Cliente e del Cliente nei confronti della Banca.

35. RECLAMI E CONTATTI

35.1. I reclami possono essere indirizzati gratuitamente a:

BGL BNP PARIBAS Société Anonyme all'attenzione del dipartimento "Quality Management" 60, avenue J.F. Kennedy L-2951 Lussemburgo

- **35.2.** Informazioni più dettagliate sul processo di trattamento dei reclami e, nello specifico, sulla politica di gestione dei reclami sono disponibili sul sito internet bgl.lu nella sezione "Documents légaux et réglementaires" (Documentazione legale e regolamentare), sottocategoria "Faire part d'une réclamation" (Presentare un reclamo). La Banca mette queste informazioni a disposizione del Cliente, su richiesta di quest'ultimo e una volta ricevuto un reclamo.
- **35.3.** In caso di accordo con la Banca, il Cliente ha la possibilità di presentare un reclamo presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), con sede all'indirizzo 283 route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo.
- **35.4.** In caso di domande o richieste diverse dai reclami, il Cliente può contattare il proprio referente abituale o il Servizio clienti della Banca con le modalità indicate sul sito internet www.bgl.lu.

36. COMPETENZA GIURISDIZIONALE E DIRITTO APPLICABILE

Salvo espressa indicazione contraria, le relazioni tra la Banca e il Cliente sono disciplinate dalla legge lussemburghese. I tribunali del Granducato di Lussemburgo hanno giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra il Cliente e la Banca. Tuttavia, la Banca può portare la controversia davanti a qualsiasi altro tribunale che, in assenza della suddetta scelta di giurisdizione, sarebbe normalmente competente nei confronti del Cliente.



CONDIZIONI GENERALI

ALLEGATO 1 - Distribuzione di prodotti assicurativi (Cfr. Articolo 12 delle Condizioni generali)

Ai fini del presente allegato, chiunque si avvalga dei servizi della Banca nell'ambito della sua attività di distribuzione di prodotti assicurativi (in particolare qualsiasi contraente o sottoscrittore di un contratto assicurativo) è definito "Richiedente" e il suo rapporto per quanto concerne questa attività è detto "rapporto assicurativo".

1. NATURA DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

La Banca è autorizzata a svolgere l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi ed è iscritta nel registro dei distributori (informazioni verificabili sul sito www.caa.lu) in qualità di agenzia di assicurazioni con il numero di autorizzazione 1996AC001.

Nell'ambito delle sue attività di distribuzione di prodotti assicurativi svolte in qualità di agenzia di assicurazioni, la Banca è sottoposta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances (CAA).

La Banca è un'agenzia di assicurazioni della compagnia assicurativa lussemburghese CARDIF LUX VIE (nel prosieguo "la Compagnia assicurativa").

Un'agenzia di assicurazioni è una persona giuridica che esercita un'attività di intermediazione in assicurazioni a nome e per conto di una o più imprese di assicurazioni, se i prodotti assicurativi non sono in concorrenza, e che agisce sotto la piena responsabilità di tali imprese assicurative di cui è mandataria.

In tale veste, offre servizi che consistono nel fornire consulenza su prodotti assicurativi, proporre prodotti assicurativi o svolgere altri lavori preparatori in vista della loro conclusione, assistere nella conclusione degli stessi o contribuire alla loro gestione ed esecuzione, in particolare in caso di sinistro.

In generale, la Banca può fornire servizi bancari, servizi di custodia e servizi di gestione patrimoniale a imprese assicurative, compresa la Compagnia assicurativa. Nell'ambito di tali attività, la Banca è sottoposta alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.

2. NATURA DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DISTRIBUITI

In generale, la Banca distribuisce prodotti assicurativi che rientrano nelle attività del ramo vita della Compagnia assicurativa (polizze caso morte, polizze miste, assicurazioni di risparmio o a fini pensionistici, assicurazioni di tipo previdenziale o assicurazioni sulla vita legate a fondi di investimento).

Questa distribuzione può riguardare prodotti assicurativi individuali (il Richiedente stipula il contratto assicurativo direttamente con la Compagnia assicurativa) o prodotti assicurativi collettivi (il Richiedente sottoscrive un contratto assicurativo collettivo stipulato dalla Banca con la Compagnia assicurativa).

La Banca non ha ideato né partecipato all'ideazione dei prodotti assicurativi della Compagnia assicurativa.

Le caratteristiche, le condizioni e le esclusioni relative ai prodotti assicurativi distribuiti sono specificate in dettaglio nelle Condizioni generali, ove del caso, nel Documento contenente le informazioni chiave ("KID") o nella scheda informativa di ciascun prodotto assicurativo.

Il presente allegato si applica tanto ai prodotti assicurativi individuali quanto ai prodotti assicurativi collettivi distribuiti dalla Banca

3. DATI DEL RICHIEDENTE

3.1 Dati personali

I dati personali sono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile.

Nel quadro del rapporto con il Richiedente, la Banca assume il ruolo di titolare del trattamento e tratta i dati personali conformemente alla sua "Notice Protection des Données" (Informativa sulla protezione dei dati), disponibile e aggiornata sul sito www.bgl.lu.

Nel quadro della sua relazione d'affari con la Compagnia assicurativa, la Banca assume il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR e tratta i dati personali del Richiedente per conto della Compagnia assicurativa.

La durata della conservazione dei dati personali da parte della Banca è conforme alle disposizioni legali e regolamentari vigenti in Lussemburgo.

3.2 Dati del Richiedente

Trovano piena applicazione le disposizioni dell'articolo "DATI DEL CLIENTE" delle Condizioni generali.

Il Richiedente si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni necessari alla Banca o al fornitore di servizi da questa designato conformemente all'articolo "SUBAPPALTO" delle Condizioni generali, nell'ambito del loro rapporto assicurativo.

Il Richiedente si impegna a informare la Banca o il fornitore di servizi da questa designato nel più breve tempo possibile di qualsiasi cambiamento dei dati raccolti e a fornire alla Banca su semplice richiesta qualsiasi informazione/documento complementare che questa ritiene utile ai fini della prosecuzione dei rapporti assicurativi, indipendentemente dalla loro natura, e/o prescritta/o dalle disposizioni legali o regolamentari.

Il rifiuto di comunicare tali dati e informazioni alla Banca o al fornitore di servizi da questa designato e il divieto fatto a quest'ultima o a quest'ultimo di utilizzare tecniche di trattamento dei dati in particolare di natura informatica possono ostacolare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti assicurativi o possono essere considerati dalla Banca alla stregua di una risoluzione del rapporto assicurativo su iniziativa del Richiedente.

3.3 Scambi con la Compagnia assicurativa

Al fine di adempiere agli obblighi legali e regolamentari applicabili, ma anche di consentire alla Banca e/o alla Compagnia assicurativa di seguire il rapporto assicurativo, è necessario l'aggiornamento costante dei dati richiesti e/o forniti nella documentazione firmata dal Richiedente. Il Richiedente è pertanto informato e autorizza pienamente lo scambio reciproco tra la Banca e la Compagnia assicurativa dei dati, delle informazioni o dei documenti, anche confidenziali, che ha fornito a, o che sono in possesso di, una delle due e che consentono un tale aggiornamento degli elementi relativi al suo rapporto assicurativo.

Il Richiedente che comunica alla Banca dati personali relativi ad altre persone fisiche (come familiari, parenti stretti, mandatari, rappresentanti legali, dipendenti, azionisti di società, dirigenti, amministratori, contraenti, assicurati, beneficiari di contratti di assicurazione o beneficiari effettivi) si impegna a informare tali persone della condivisione dei loro dati con la Banca e del loro trattamento da parte di quest'ultima, come pure dell'informativa sulla protezione dei dati e dei relativi aggiornamenti, nonché a ottenere, ove applicabile, il consenso di tali persone fisiche alla condivisione dei loro dati con la Banca e al loro trattamento da parte di quest'ultima.



4. CONSULENZA

Quando distribuisce prodotti assicurativi, la Banca fornisce consulenza come previsto dalla normativa applicabile, salvo in caso di rinuncia preliminare e formale del Richiedente.

A tal fine, la Banca deve poter determinare in via preliminare le esigenze e le necessità del Richiedente, in particolare per quanto riguarda la sua situazione personale, familiare e patrimoniale, le sue conoscenze e la sua esperienza in materia finanziaria ma anche per quanto riguarda le sue attese, i suoi desideri relativamente all'operazione prevista e le sue preferenze in materia di sostenibilità. Spetta dunque al Richiedente fornire tutte le informazioni richieste in maniera completa, chiara, sincera ed esaustiva e informare successivamente la Banca di eventuali cambiamenti significativi.

La Banca fonda la sua consulenza ed emette le proprie raccomandazioni sulla base di un'analisi personalizzata e imparziale. Si precisa tuttavia che la Banca, in qualità di agenzia di assicurazioni della Compagnia assicurativa, tiene conto e può raccomandare esclusivamente i prodotti assicurativi proposti da quest'ultima.

La Banca non prevede di fornire a un Richiedente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi (insurance-based investment product, IBIP) selezionati per lui, salvo accordo specifico formale concluso con il Richiedente e fatti salvi gli oneri e i costi connessi a carico di quest'ultimo.

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

La Banca, in qualità di agenzia di assicurazioni, è remunerata dalla Compagnia assicurativa che rappresenta mediante commissioni incluse nei premi assicurativi o nelle commissioni percepite dalla Compagnia assicurativa o mediante commissioni di distribuzione versate dalla Compagnia assicurativa.

Salvo casi specifici e previo accordo con un Richiedente, non viene percepito direttamente alcun onorario presso il Richiedente nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi.

La Banca può inoltre ricevere dalla Compagnia assicurativa compensi per altri servizi o incarichi svolti (banca depositaria, gestione finanziaria, subappalto di attività operative, ecc.) o commissioni legate a prodotti d'investimento, come quote di Fondi.

La Banca si assicura che i dipendenti responsabili della distribuzione di prodotti assicurativi non siano indotti, remunerati o valutati in modo da venire meno al loro obbligo di agire nel migliore interesse dei richiedenti.

6. CONFLITTO D'INTERESSI

Trovano piena applicazione le disposizioni dell'articolo "CONFLITTO D'INTERESSI" delle Condizioni generali.

7. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

Salvo espressa indicazione contraria nel presente allegato, gli obblighi della Banca nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi sono obblighi di mezzi, in particolare in relazione a qualsiasi consulenza o raccomandazione che possa essere fornita al Richiedente.

La Banca non può essere ritenuta in alcun modo responsabile dei prodotti assicurativi della Compagnia assicurativa o del trattamento o dei processi di quest'ultima.

Nei suoi rapporti con il Richiedente, generalmente la Banca risponde solo in caso di colpa grave, come previsto dall'articolo "LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA" delle Condizioni generali.

8. RECLAMI

Per i reclami relativi all'esecuzione della funzione di agenzia di assicurazioni, trovano piena applicazione le disposizioni dell'articolo "RECLAMI E CONTATTI" delle Condizioni generali; tuttavia, in caso di persistente disaccordo con la Banca, il Richiedente ha la possibilità di presentare un reclamo al Commissariat aux Assurances, avente sede all'indirizzo 11, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo, o tramite il suo sito internet (www.caa.lu).

In ogni caso, la Banca ha il diritto di consultare la Compagnia assicurativa in merito ai reclami o alle comunicazioni inviate da un Richiedente.

9. COMUNICAZIONI

Trovano piena applicazione le disposizioni dell'articolo "CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONI" e dell'articolo "REGISTRAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE, ELETTRONICHE E FRONTALI" delle Condizioni generali.

10. OBBLIGHI FISCALI DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente certifica di essere in regola con tutti gli obblighi fiscali legali e regolamentari che gli competono in virtù della sua nazionalità o del suo paese di residenza. La Banca non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato adempimento del Richiedente ai propri obblighi. La Banca effettua i necessari controlli imposti da accordi internazionali e/o da disposizioni di legge e regolamentari, e in particolare si riserva il diritto di richiedere al Richiedente una dichiarazione di conformità fiscale. È responsabilità del Richiedente richiedere alla Banca o alla Compagnia assicurativa i documenti necessari per adempiere ai propri obblighi fiscali.

11. SUBAPPALTO

In qualità di agenzia di assicurazioni, la Banca può subappaltare integralmente o parzialmente alcuni compiti, attività o servizi per parte o la totalità della sua Clientela a entità del gruppo BNP Paribas, a fornitori di servizi o subappaltatori terzi (di seguito, i "Fornitori di servizi") che possono essere regolamentati o meno, situati in Lussemburgo o all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, per poter garantire al Richiedente servizi di qualità elevata, rispettare le normative e beneficiare delle risorse tecniche di specialisti qualificati.

Trovano piena applicazione le disposizioni dell'articolo "SUBAPPALTO" delle Condizioni generali.

Per le attività subappaltate a Fornitori di servizi che non sono soggetti regolamentati in Lussemburgo e che comportano un trasferimento di Informazioni, il Richiedente può consultare l'allegato 2 al presente documento, intitolato "Tabella riassuntiva dei subappalti", che specifica le attività subappaltate, i clienti interessati, la natura delle Informazioni scambiate e la sede dei subappaltatori. Tale allegato costituisce parte integrante delle Condizioni generali della Banca.

Con le presenti condizioni, il Richiedente prende atto e autorizza espressamente la Banca ad avvalersi dei Fornitori di servizi per le attività subappaltate elencate nell'allegato 2 intitolato "Tabella riassuntiva dei subappalti" e a trasferire e divulgare le Informazioni ad esse relative, nel rispetto degli obblighi normativi cui la Banca è soggetta.

Con la presente, il Richiedente conferma espressamente di aver debitamente informato tutte le persone le cui Informazioni potrebbero essere trattate dalla Banca nel quadro del suo rapporto assicurativo con la stessa (quali i beneficiari effettivi, gli azionisti, i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti, le persone di contatto, gli



agenti, i fornitori di servizi, i mandatari e/o altri rappresentanti, l'assicurato, il beneficiario del contratto assicurativo, ecc.) dell'esistenza e del contenuto del presente articolo nonché della sua autorizzazione e istruzione a trasferire le Informazioni a loro relative nel quadro dei suddetti subappalti. Il Richiedente conferma altresì di aver ottenuto, se del caso, il loro consenso al trasferimento delle loro Informazioni.

Autorizzando la Banca ad avvalersi di Fornitori di servizi nell'ambito del Subappalto, il Richiedente prende atto e accetta con la presente:

- che i Fornitori di servizi non siano sempre soggetti alle norme lussemburghesi sul segreto professionale;
- che in tal caso il segreto professionale ad essi potenzialmente applicabile possa essere meno rigoroso rispetto a quanto previsto dalla legislazione lussemburghese sul segreto professionale;
- che in determinate circostanze, nonostante gli impegni di riservatezza, tali soggetti possano essere legalmente tenuti a fornire le Informazioni a terzi o ad autorità.

Qualsiasi rifiuto o revoca da parte del Richiedente dell'autorizzazione a un subappalto deve essere notificato/a alla Banca mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e può comportare la cessazione del rapporto di agenzia di assicurazioni con la Banca e/o essere considerato/a alla stregua di una richiesta di rinuncia formale da parte del Richiedente alla sottoscrizione di un contratto assicurativo collettivo distribuito dalla Banca, con effetto dalla data di ricezione della suddetta lettera da parte della Ranca

L'eventuale cessazione del rapporto di agenzia di assicurazioni non pregiudica il diritto della Banca di conservare le Informazioni trasmesse ai Fornitori di servizi interessati per le finalità previste, per il periodo di conservazione imposto dalle procedure della Banca e/o dalle leggi applicabili e al fine di consentire alla Banca di adempiere ai propri obblighi legali e/o regolamentari, di gestire reclami e/o controversie, di difendere i propri interessi o far valere i propri diritti e/o di rispondere a richieste delle autorità.

12. NOTA INFORMATIVA

La Banca mette a disposizione del Richiedente una nota informativa riguardante la sua attività di distribuzione di prodotti assicurativi e la sua qualità di agenzia di assicurazioni, che integra le disposizioni del presente documento e specifica alcuni punti e/o elementi relativi a tale attività/qualità.

Tale nota informativa è consultabile in qualsiasi momento sul sito internet della Banca (www.bgl.lu) ed è passibile di modifica su iniziativa della Banca.

13. COMPETENZA GIURISDIZIONALE E DIRITTO APPLICABILE

Fatte salve le disposizioni di legge imperative, trovano piena applicazione le disposizioni dell'articolo "COMPETENZA GIURISDIZIONALE E DIRITTO APPLICABILE" delle Condizioni generali.

14. INFORMAZIONI GENERALI / DETTAGLIATE RELATIVE AI PRODOTTI SOTTOSCRITTI

La Banca può, tramite le sue piattaforme di online banking (siti sicuri e applicazioni ("web banking")), fornire informazioni sull'esistenza dei prodotti assicurativi sottoscritti dal Richiedente.

Inoltre, la Banca può, tramite il web banking, proporre al Richiedente un servizio che permette di accedere a talune informazioni finanziarie dettagliate provenienti dalla Compagnia assicurativa relative ai prodotti assicurativi sottoscritti dal Richiedente presso quest'ultima e seguiti dalla Banca.

In questo caso, qualsivoglia richiesta di consolidamento dei dati

finanziari di un contratto di assicurazione vita tramite web banking, che è un'opzione facoltativa per il Richiedente, necessita dell'esistenza di un conto bancario intestato al Richiedente e dell'utilizzo dei sistemi operativi e informatici della Banca; tale consolidamento, pertanto, fa parte sia del rapporto assicurativo che di quello bancario ed è soggetto alle Condizioni generali.

Qualsiasi richiesta (facoltativa) del Richiedente di ottenere e consolidare i dati finanziari di qualsiasi contratto di assicurazione vita in essere presso la Compagnia assicurativa verrà effettuata secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla Banca.

In caso di richiesta eseguibile tramite web banking cliccando sulle opzioni corrispondenti o mediante richiesta telematica, il Richiedente riconosce, accettando le Condizioni generali, che questa modalità di richiesta alla Banca è equivalente a una richiesta tradizionale manoscritta e firmata, ha gli stessi effetti e gli è pienamente opponibile. Il Richiedente conferma alla Banca che quest'ultima può far valere presso terzi, in particolare presso la Compagnia assicurativa, la domanda eseguita in modalità telematica come richiesta e autorizzazione formale a raccogliere, per conto del Cliente, le informazioni e i dati finanziari da lui richiesti e necessari per procedere al relativo consolidamento tramite web banking. La Banca ha il diritto di chiedere al Richiedente di confermare formalmente tale richiesta in qualsiasi momento

La Banca non è responsabile e non garantisce la completezza, la legalità o l'esattezza delle informazioni recuperate su richiesta del Richiedente presso la Compagnia assicurativa.

Il Richiedente riconosce, accetta e conferma che la sua decisione di autorizzare la Banca ad ottenere dalla Compagnia assicurativa informazioni e dati finanziari relativi al suo contratto di assicurazione comporta la comunicazione a quest'ultima dell'esistenza di una relazione bancaria con la Banca ed esonera la Banca da qualsiasi violazione del segreto professionale al riguardo.

Tutti i dati finanziari recuperati dalla Banca provengono dai sistemi informatici e dalle banche dati della Compagnia assicurativa e non sono stati alterati o rielaborati in alcun modo dalla Banca.

Solo i dati provenienti dalla Compagnia assicurativa riportati sul sistema informatico / sito web di quest'ultima e per i quali il Richiedente, in qualità di sottoscrittore, dispone di un accesso personale sicuro, sono considerati ufficiali, aggiornati e confermati dalla Compagnia assicurativa nei confronti del Cliente e di terzi.

La Banca non può essere ritenuta responsabile dal Richiedente per la mancata acquisizione o il mancato aggiornamento delle sue posizioni presso la Compagnia assicurativa se tale situazione è dovuta a problemi informatici al di fuori del suo controllo o alla mancata fornitura di tali dati da parte della Compagnia assicurativa.



CONDIZIONI GENERALI

ALLEGATO 2 -

Tabella riassuntiva dei subappalti

(Cfr. Articolo 32 delle Condizioni generali)

Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Sicurezza informatica	Gestione della sicurezza dei sistemi informatici, in particolare rilevamento e gestione degli incidenti di sicurezza.	Le Informazioni in questione sono i dati tecnici inclusi nei log di sistema e nei feed (contenenti gli indirizzi IP degli utenti), oltre che i dati contenuti nei feed in entrata e in uscita (in particolare, dati identificativi, dati bancari e finanziari, dati delle transazioni, dati assicurativi).	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia e in Portogallo	Per tutta la clientela
Sicurezza informatica	Soluzione di protezione informatica attraverso il filtraggio del flusso internet al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture informatiche della Banca.	Le Informazioni in questione sono i dati presenti nel flusso internet, in particolare gli indirizzi IP degli utenti.	Fornitore di servizi con sede in Francia che subappalta a una società specializzata che dispone di una rete con numerosi punti di presenza nel mondo.	Per tutta la clientela
Sicurezza informatica - Lotta contro la frode.	Soluzione per la sicurezza delle connessioni alle nostre applicazioni web e mobili, basata sulla valutazione del livello di rischio del dispositivo che si connette e il confronto con una base globale di connessioni digitali.	Le informazioni in questione sono i dati tecnici legati all'ambiente dell'utente che si connette alle applicazioni web e mobili (dispositivo, browser, indirizzo IP, dati di sessione, ecc.).	Fornitore situato nell'Unione europea.	Per tutti i clienti che utilizzano le applicazioni web e mobili



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Informatica	Messa a disposizione e gestione di ambienti di lavoro per i dipendenti e altre persone che lavorano per la banca, come postazioni di lavoro, strumenti di collaborazione e soluzioni di archiviazione dei documenti.	Le informazioni in questione sono i dati identificativi del Cliente (incluse tutte le parti o persone coinvolte in una relazione d'affari nonché tutti i beneficiari effettivi), i dati bancari, finanziari, patrimoniali, i dati assicurativi e i dati delle transazioni.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia e Fornitore di servizi esterno per la fornitura di soluzioni cloud che ospitano i dati in questione in Germania, Francia e Irlanda.	Per tutta la clientela
Informatica	Messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura informatica e svolgimento di incarichi operativi o di manutenzione informatica, compresi i sistemi informatici basati su cloud.	Le Informazioni in questione sono tutti i dati conservati dalla Banca, in particolare i dati identificativi del Cliente (incluse tutte le parti o persone coinvolte in una relazione d'affari nonché tutti i beneficiari effettivi), i dati bancari, patrimoniali, finanziari, delle transazioni e i dati assicurativi.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia e in Romania	Per tutta la clientela
Informatica	Messa a disposizione di applicazioni su un'infrastruttura informatica sicura e fornitura di servizi di manutenzione e supporto per queste applicazioni.	Le Informazioni in questione sono i dati identificativi del Cliente (incluse tutte le parti o persone coinvolte in una relazione d'affari nonché tutti i beneficiari effettivi), i dati bancari, finanziari, patrimoniali, i dati delle transazioni e i dati assicurativi.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, India, Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Singapore, Canada, Hong Kong e Romania	



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
KYC (Know Your Customer) Conoscenza del Cliente	Effettuare i controlli e le verifiche necessari, in particolare in materia di identificazione dei Clienti (incluse tutte le parti coinvolte in una relazione d'affari, nonché tutti i beneficiari effettivi) e di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sia all'apertura dei conti sia per tutta la durata di questi ultimi o di una relazione d'affari.	Le informazioni in questione riguardano tutti i dati identificativi del Cliente (incluse tutte le parti coinvolte in una relazione d'affari, nonché tutti i beneficiari effettivi) e, più in generale, tutti i dati comunicati all'apertura del conto o in una fase successiva in materia di conoscenza del Cliente e di origine dei fondi e tutti gli elementi comunicati alla Banca al momento di ogni transazione effettuata sui conti aperti presso la Banca, nonché i dati assicurativi	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Portogallo.	



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
KYC (Know Your Customer) Conoscenza del Cliente	Messa a disposizione di una piattaforma informatica di gestione, di aggiornamento e di condivisione di dati KYC tra le entità del Gruppo BNP Paribas relativi ai clienti "corporate" e istituzionali in relazioni d'affari con più entità del Gruppo BNP Paribas.	Le Informazioni in questione sono le informazioni che consentono l'identificazione dei clienti persone giuridiche, quelle relative alle persone collegate (persone fisiche e/o giuridiche) a tali clienti (come i beneficiari effettivi, gli azionisti, gli amministratori, i mandatari, i rappresentanti legali), nonché l'insieme delle informazioni richieste dalla legislazione applicabile in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e i loro paesi di relazioni d'affari all'interno del Gruppo BNP Paribas.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, Portogallo e India (assistenza tecnica e informatica)	Per la clientela "Corporate" e Istituzionale
Middle e back-office Servizi informatici connessi	Monitoraggio e trattamento della conservazione e della gestione di strumenti finanziari presso i depositari. Monitoraggio e trattamento delle operazioni su strumenti finanziari. Elaborazione e produzione di rendicontazione normativa e finanziaria. Esecuzione di vari compiti amministrativi relativi alla riscossione e al pagamento di onorari, commissioni e altri vantaggi non monetari. Hosting delle infrastrutture e delle applicazioni coinvolte nei compiti operativi di cui sopra.	Le Informazioni in questione sono i dati relativi ai depositi e alle operazioni su strumenti finanziari e alla loro conservazione nonché i dati identificativi del Cliente (incluse tutte le parti coinvolte in una relazione d'affari e tutti i beneficiari effettivi).	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Portogallo, in Svizzera o in India.	Per tutta la clientela
Ricerca di informazioni negative	Ricerca di informazioni negative relative ai Clienti sulla base di dati pubblici diffusi dalla stampa, in conformità agli obblighi legali e normativi relativi alla lotta contro la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.	Le Informazioni in questione sono le seguenti: il nome del Cliente (o di qualsiasi parte coinvolta in una relazione d'affari e/o beneficiario effettivo) e taluni dati assicurativi.	Fornitore di servizi con sede nel Regno Unito che opera con server ospitati negli Stati Uniti e a Singapore Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, Germania e India (supporto tecnico informatico) e il loro fornitore di servizi con sede nel Regno Unito.	Per tutta la clientela



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Pagamenti	Trattamento dei pagamenti istantanei, generazione dei messaggi SWIFT, trasmissione dei pagamenti al sistema di compensazione interbancaria (CSM). Monitoraggio della loro esecuzione corretta e intervento, se del caso, presso diversi intermediari. Verifica delle transazioni alla luce degli obblighi legali e normativi.	Le Informazioni in questione sono tutti i dati contenuti nelle istruzioni o nei diversi campi presenti nei messaggi o nei sistemi di pagamento, compresi, a titolo non esaustivo: l'identità del Cliente, il suo indirizzo, il suo numero di conto, l'identità degli ordinanti o dei beneficiari delle operazioni di pagamento nonché tutti i dettagli di tali operazioni in generale.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, Belgio, Portogallo, Canada e Singapore	
	Filtraggio delle operazioni di pagamento attraverso strumenti di individuazione di frodi. Trattamento delle segnalazioni inviate tramite gli strumenti di individuazione di frodi. Addestramento degli strumenti di individuazione di frodi sui dati di pagamento.	Le Informazioni in questione sono tutti i dati contenuti nelle istruzioni o nei diversi campi presenti nei messaggi o nei sistemi di pagamento, compresi, a titolo non esaustivo: l'identità del Cliente, il suo indirizzo, il suo numero di conto, l'identità, il paese e la banca degli ordinanti e dei beneficiari delle operazioni di pagamento, nonché tutti i dettagli di tali operazioni in generale.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia e in Lussemburgo	Per tutta la clientela
Crediti	Monitoraggio e controllo (i) di taluni crediti e operazioni di mercato e (ii) delle garanzie di taluni crediti.	Le Informazioni in questione riguardano l'insieme dei dati del Cliente nel contesto di un credito, come i dati personali, bancari, patrimoniali, delle transazioni e finanziari, comprese coperture e assicurazioni, garanzie e beni.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Portogallo	
	Eseguire attività di modellizzazione e di backtesting (analisi delle performance) dei modelli di rischio di credito della Banca.	Le informazioni in questione riguardano l'insieme dei dati del Cliente nel contesto di un credito, come i dati personali, bancari, patrimoniali, delle transazioni e finanziari, comprese coperture e assicurazioni, garanzie e beni.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Spagna	



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Discretionary Portfolio Management / Gestione discrezionale	Attuazione delle decisioni di gestione prese dai Gestori di portafogli.	Le Informazioni in questione sono i dati di tipo finanziario: riferimento cliente, numero di conto, saldo del conto, posizioni in strumenti finanziari.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Portogallo	Per la clientela BGL BNP Paribas Banque Privée e BNP Paribas Wealth Management in gestione discrezionale
Hotline	Assistenza al Cliente/all'utente per alcuni strumenti/servizi digitali.	Le Informazioni in questione sono quelle che consentono l'identificazione dell'utente/Cliente che contatta il servizio per usufruire di assistenza.		Per la clientela BGL BNP Paribas Banque Privée e BNP Paribas Wealth Management
Rendiconti fiscali	Rendiconti fiscali destinati ai Clienti.	Le Informazioni in questione sono i dati di tipo finanziario: numero di conto, saldo del conto, posizioni in strumenti finanziari, transazioni, nonché dati identificativi del Cliente.		Per la clientela Retail Banking, BGL BNP Paribas Banque Privée e BNP Paribas Wealth Management



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Controllo permanente operativo	Funzioni operative di controllo interno sull'esecuzione di servizi bancari/ d'investimento e/o di operazioni finanziarie.	Le Informazioni in questione sono: - i dati di tipo bancario e finanziario; - i dati identificativi del Cliente (incluse tutte le parti o persone coinvolte in una relazione d'affari, nonché tutti i beneficiari effettivi) e, più in generale, tutti i dati comunicati all'apertura del conto o in una fase successiva in materia di conoscenza del cliente e di origine dei fondi e tutti gli elementi comunicati alla Banca al momento di ogni transazione effettuata sui conti aperti presso la Banca; - i dati relativi ai depositi e alle operazioni su strumenti finanziari e alla loro conservazione; - i dati relativi ai pagamenti e ai flussi finanziari, in particolare i dati contenuti nelle istruzioni fornite alla Banca o nei diversi campi presenti nei messaggi o nei sistemi di pagamento, come quelli del Cliente, l'identità degli ordinanti o dei beneficiari delle operazioni di pagamento, nonché tutti i dettagli di tali operazioni in generale; - i dati assicurativi.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Portogallo	Per tutta la clientela



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Controlli di Compliance	Esecuzione delle attività di controllo permanente della funzione Compliance. Esecuzione di controlli di compliance e supervisione degli aspetti di compliance dei sistemi di controllo permanente della Banca.	Le Informazioni in questione sono: i dati di tipo bancario e finanziario; i dati identificativi del Cliente (incluse tutte le parti o persone coinvolte nella relazione d'affari nonché tutti i beneficiari effettivi); più in generale, tutti i dati comunicati all'apertura del conto o in una fase successiva in materia di conoscenza del cliente e di origine dei fondi e tutti gli elementi comunicati alla Banca al momento di ogni transazione effettuata sui conti aperti presso la Banca; i dati relativi ai depositi e alle operazioni su strumenti finanziari e alla loro conservazione; i dati relativi ai pagamenti e ai flussi finanziari, in particolare i dati contenuti nelle istruzioni fornite alla Banca o nei diversi campi presenti nei messaggi o nei sistemi di pagamento, come quelli del Cliente, l'identità degli ordinanti o dei beneficiari delle operazioni di pagamento, nonché tutti i dettagli di tali operazioni in generale; i dati assicurativi.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Portogallo	Per tutta la clientela



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo / Sanzioni finanziarie internazionali ed embarghi	Conformemente agli obblighi legali e normativi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di rispetto degli elenchi di sanzioni finanziarie internazionali ed embarghi: - Filtraggio delle operazioni finanziarie e dei trasferimenti di fondi nonché trattamento delle segnalazioni sulla base degli elenchi ufficiali di sanzioni internazionali, come le liste dell'Unione europea, della Francia, degli Stati Uniti, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra autorità competente; - Gestione degli elenchi di Sicurezza finanziaria; e - Screening dei potenziali clienti e dei Clienti rispetto ai suddetti elenchi di sanzioni internazionali, agli elenchi di persone politicamente esposte, agli elenchi interni locali o del Gruppo BNP Paribas e alle banche dati di articoli di stampa e informazioni pubbliche (nell'ambito della ricerca di informazioni negative).	Le Informazioni in questione sono quelle che figurano nella transazione o nel bonifico o a questi collegate, come il nome del beneficiario, il nome dell'ordinante, l'indirizzo, il paese o il testo della comunicazione, oltre i dati raccolti per il trattamento della segnalazione. I dati relativi a qualsiasi operazione che abbia generato una segnalazione sono archiviati, in seguito al trattamento, nello strumento del Fornitore di servizi situato in Francia per una durata di 10 (dieci) anni. Le Informazioni in questione sono i dati identificativi del potenziale cliente, del Cliente, delle persone collegate, nonché degli intermediari e delle controparti, oltre i dati raccolti per il trattamento della segnalazione.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, Belgio, Italia, Portogallo, Stati Uniti, Singapore, Brasile e India (assistenza tecnica e informatica).	Per tutta la clientela



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo / Sanzioni finanziarie internazionali ed embarghi	Messa a disposizione di una piattaforma informatica per l'utilizzo dei dati raccolti nell'ambito del trattamento delle segnalazioni legate al filtraggio delle transazioni e delle segnalazioni di screening dei potenziali clienti e dei Clienti con le seguenti finalità: - Redazione di rapporti dettagliati volti a consentire alla funzione Compliance di monitorare l'attività di trattamento delle segnalazioni. - Utilizzo di dati statistici ai fini del miglioramento globale del processo di filtraggio delle transazioni da parte delle funzioni coinvolte nel trattamento delle segnalazioni (prima linea di difesa e Compliance). - Analisi ad hoc dei dati delle segnalazioni da parte della funzione Compliance al fine di valutare il rischio e/o identificare modi per ottimizzare il processo di controllo.	Le Informazioni in questione sono quelle che figurano nella transazione o a questa collegate, come il nome del beneficiario, il nome dell'ordinante, l'indirizzo, il paese o il testo della comunicazione, oltre i dati raccolti per il trattamento della segnalazione. Le Informazioni in questione sono i dati identificativi del potenziale cliente, del Cliente, delle persone collegate, nonché degli intermediari e delle controparti, oltre a taluni dati assicurativi.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, Stati Uniti e India (assistenza tecnica e informatica).	
Etica commerciale, professionale e mercati (inclusi la vigilanza sugli abusi di mercato e il rispetto del Codice deontologico)	- Filtraggio delle operazioni su strumenti finanziari e trattamento delle segnalazioni generate - Filtraggio delle comunicazioni vocali ed elettroniche inviate e ricevute dai Trader e Sales della Banca nell'ambito dei dispositivi di vigilanza messi in atto in conformità alle normative applicabili e alle politiche interne del Gruppo BNP Paribas in materia di integrità dei mercati, etica professionale e lotta contro la corruzione.	Le Informazioni in questione sono: - i dati relativi alle transazioni, inclusi i dati identificativi del Cliente e della controparte (nome e numero di conto) e, più in generale, tutti i dati comunicati all'apertura del conto o in una fase successiva in materia di conoscenza del cliente e di origine dei fondi e tutti gli elementi comunicati alla Banca al momento di ogni transazione; - il contenuto delle comunicazioni vocali ed elettroniche avvenute tra il Cliente e gli operatori dedicati della Banca (Trader e Sales).	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, Canada, Portogallo, Regno Unito, Svezia e India (assistenza tecnica e informatica)	Per tutta la clientela
Etica professionale e lotta contro la corruzione	 Messa a disposizione di un'applicazione informatica nell'ambito dei dispositivi di vigilanza messi in atto in materia di etica professionale, lotta contro la corruzione, prevenzione di potenziali conflitti di interessi e fornitura di servizi di manutenzione e supporto in relazione a questa applicazione. 	I dati in questione sono: - cognome e nome del titolare del conto titoli sul quale è stata effettuata la transazione dichiarata; - numero del conto titoli; - dati della transazione dichiarata.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, Portogallo e India (assistenza tecnica e informatica)	



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Servizi clienti da remoto (Filiera Servicing)	Soluzione di gestione della relazione cliente che consente: - di smistare le chiamate, i messaggi inviati tramite il modulo di contatto o tramite una delle piattaforme online della Banca e la posta ricevuta verso l'interlocutore appropriato all'interno della Banca; - di trasferire le chiamate dei clienti ai fornitori (Worldline Luxembourg SA / LuxTrust SA); - ai clienti di consultare il proprio saldo bancario tramite Phone Banking;	l'identificazione/il login di qualsiasi persona che contatta la Banca (nello specifico, cognome, nome, indirizzo postale ed elettronico, dati identificativi e di login), nonché qualsiasi dato comunicato telefonicamente o nei messaggi inviati alla Banca.		Per tutta la clientela



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo	 Monitoraggio delle operazioni finanziarie e dei trasferimenti di fondi utilizzando strumenti che valutano i comportamenti in relazione a scenari predefiniti e/o soluzioni di intelligenza artificiale al fine di rilevare transazioni insolite o atipiche che presentano un rischio di riciclaggio di denaro e/o di finanziamento del terrorismo; Trattamento delle segnalazioni generate da questi strumenti; Messa a disposizione di applicazioni su un'infrastruttura informatica e fornitura di 	Le Informazioni in questione sono: - tutti i dati relativi alle transazioni; - dati identificativi e di conoscenza del Cliente (incluse tutte le parti o persone coinvolte in una relazione d'affari nonché tutti i beneficiari effettivi), come i dati sull'identità, la situazione familiare, i dati relativi all'istruzione, al patrimonio e alla sua costituzione; - le informazioni pubbliche (stampa) relative al Cliente (incluse tutte le parti o persone coinvolte in una relazione d'affari nonché tutti i beneficiari	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, Portogallo e India (assistenza tecnica e informatica).	Per tutta la clientela
Servizi informatici connessi	servizi di sviluppo, manutenzione e supporto per queste applicazioni; - Addestramento degli strumenti di monitoraggio delle operazioni finanziarie e dei trasferimenti di fondi sui dati delle transazioni e sui dati identificativi e di conoscenza del Cliente.	effettivi) e, più in generale, tutti i dati comunicati all'apertura del conto o in una fase successiva in materia di conoscenza del cliente e di origine dei fondi e tutti gli elementi comunicati alla Banca al momento di ogni transazione.		
Segnalazioni di "whistleblowing"	Gestione della raccolta, dell'elaborazione e della comunicazione delle segnalazioni di "whistleblowing".	Tutte le tipologie di informazioni che potrebbero essere segnalate dall'informatore, necessarie per la costituzione di una segnalazione etica ("whistleblowing").	Fornitore di servizi esterno con sede nel Regno Unito che opera con server ospitati in Germania e nei Paesi Bassi.	Per tutta la clientela



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
Dispositivo di gestione dei rischi all'interno del Gruppo	Fornitura di raccomandazioni e di consulenze specialistiche su casi specifici nell'ambito dei controlli effettuati durante la relazione d'affari, nelle aree di competenza previste dalle leggi e dai regolamenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, di KYC, di sanzioni finanziarie internazionali ed embarghi e di lotta contro la corruzione.	Le Informazioni in questione sono: - tutti i dati relativi alle transazioni; - dati identificativi e di conoscenza del Cliente (incluse tutte le parti o persone coinvolte in una relazione d'affari nonché tutti i beneficiari effettivi), come i dati sull'identità, la situazione familiare, i dati relativi all'istruzione, al patrimonio e alla sua costituzione; - le informazioni pubbliche (stampa) relative al Cliente (incluse tutte le parti o persone coinvolte in una relazione d'affari) nonché il beneficiario effettivo e, più in generale, tutti i dati comunicati all'apertura del conto o in una fase successiva in materia di conoscenza del cliente e di origine dei fondi e tutti gli elementi comunicati alla Banca al momento di ogni transazione; - taluni dati assicurativi (se richiesti).	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia e negli Stati Uniti	Per tutta la clientela
RSI (Responsabilità sociale d'impresa)	Messa a disposizione di uno strumento informatico per l'accesso e la condivisione di informazioni relative alle caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance) dei Clienti, al fine di realizzare analisi e relazioni. Fornitura di servizi di manutenzione e supporto in relazione a questo strumento.	Le Informazioni in questione sono dati finanziari ed extra-finanziari, in particolare le caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance) e RSI (responsabilità sociale d'impresa).	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia	Per la clientela Corporate Banking



Ambito	Descrizione del servizio	Natura delle Informazioni condivise	Localizzazione del/dei fornitore/i di servizi	Clientela di riferimento* (in funzione delle diverse linee di business della Banca)
	- Garantire la preparazione e la produzione di dati contabili, finanziari ed extra-finanziari (in particolare le caratteristiche ESG) necessari per la rendicontazione normativa e finanziaria;			
Finanza e contabilità Servizi informatici connessi	 Garantire la preparazione e la produzione dei dati necessari alla ripartizione analitica di guadagni e costi secondo le esigenze della Banca e del Gruppo; Contribuire all'elaborazione delle relazioni annuali e alla preparazione e produzione di rendicontazione normativa e finanziaria; Contribuire all'esecuzione del dispositivo di controllo interno della funzione contabile e finanziaria; Messa a disposizione di applicazioni su un'infrastruttura informatica e fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione e supporto per queste applicazioni; 	Le informazioni in questione sono: - i dati identificativi del Cliente (incluse tutte le parti o persone coinvolte in una relazione d'affari nonché, per i Clienti persone giuridiche, la loro denominazione, la denominazione del gruppo di appartenenza (se del caso) e il loro indirizzo; - i dati di tipo bancario e finanziario; - i dati legati ai crediti, comprese coperture, garanzie e beni. i dati delle transazioni, compresi i dati legati ai depositi e alle operazioni su strumenti finanziari.	Entità del Gruppo BNP Paribas con sede in Francia, Spagna e Portogallo, nonché in India e Canada (assistenza tecnica e informatica).	Per tutta la clientela

(* compresa la clientela dell'attività di agenzia di assicurazioni, a seconda della linea di business e dell'area/servizio in subappalto).